

TORNATA DEL 22 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Lettura del verbale e delle petizioni — I deputati Borella e Guglielmi prestano giuramento — Dichiarazione d'urgenza delle petizioni 1511 e 1514 — Relazione sopra elezioni — Annullamento dell'elezione di San Quirico — Approvazione di quelle dei collegi d'Arona, di Bioglio, di Saint-Pierre d'Albigny e del settimo collegio di Torino — Continuazione della discussione per l'estensione dei diritti civili e politici ai cittadini contemplati nelle leggi d'unione del 1848 — Sull'articolo 2 parlano il deputato Louaraz ed il relatore Ricci Vincenzo — Sua approvazione — Articolo 3 — Emendamento del ministro dell'interno — Accettazione dell'articolo emendato — Articolo 4 e sua approvazione — Articolo 5 — Proposta del deputato Bunico — Spiegazioni relative del ministro dell'interno — Il deputato Farina propone un sotto-emendamento che è rigettato — Il deputato Bunico ritira la sua proposta — L'articolo 5 è approvato — Articolo 6 — Emendamento del deputato Despine e relativo sviluppo — Questo si trasporta all'articolo 7 — Sotto-emendamento del deputato Tecchio all'articolo 6 — È accettato — Approvazione dell'articolo 6 — Articolo 7 — L'emendamento del deputato Despine è portato ancora oltre — Il deputato Valerio L. chiede la soppressione degli articoli 7 e 8 — Approvazione dell'articolo 7 — Articolo 8 — Emendamento del deputato Despine — Discorso del deputato Bersani — Il deputato Sineo chiede la soppressione di quest'articolo — Il deputato Palluel ne chiede la sospensione — L'emendamento del deputato Despine è rigettato, ed è accettato l'articolo 8 della Commissione — Articolo 9 — Emendamenti dei deputati Rattazzi, Bersani e Brofferio — Sviluppo di quest'ultimo — Viene rigettato — Domande al Ministero sull'emendamento del deputato Rattazzi — Accettazione di questo — Approvazione dell'articolo 9 — Unione a questo dell'articolo 10 — Articolo 11 — Emendamento del relatore — Approvazione dell'articolo — Domande del deputato Chiò alla Commissione, e spiegazioni relative — Relazione della Commissione per l'esame del trattato di pace coll'Austria — Relazione di petizioni d'urgenza — votazione per scrutinio segreto ed approvazione della legge per l'estensione dei diritti civili e politici ai cittadini contemplati nelle leggi d'unione del 1848.*

La seduta è aperta alle ore 1 5/4 pomeridiane.

BUTTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

MECHELLINI G. B., segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

1507. Scarpis Paolo, di Casale, presenta un progetto di legge, mercè di cui le sepolture dei poveri si farebbono gratuitamente.

1508. Fava Antonio ed altri quattro abitanti di Torino, enumerando i molteplici ladronecci e le aggressioni che si commettono, domanda che la Camera provveda con apposita legge alla sicurezza pubblica.

1509. Giovanetti, tintore, di Torino, domanda che si aprano delle vie alla sinistra di quella di Po e che si lascino sussistere le feste lungo la settimana.

1510. Fortunato Giacinto, di Savona, propone come mezzo opportuno per migliorare la condizione delle finanze la soppressione degl'impieghi inutili, singolarmente dei comandi militari delle provincie e dei commissariati di leva.

1511. Devoti Giovanni Domenico, notaio, chiede si dichiarino che coloro che furono chiamati suppletivamente nelle antecedenti leve siano lasciati liberi o, quanto meno, facciano passaggio ai provinciali.

1512. (Anonima)

1513. Perotti Giovanni, sacerdote, propone un progetto di legge perchè sia formato un solo catechismo per uso di tutte le diocesi dello Stato.

1514. Alcuni proprietari, i cui beni sono situati sotto la parrocchia di Chiaverano, domandano essere esonerati dalle spese destinate per quella.

1515. Ciarella Giuseppe, di Cagliari, lagnandosi di essere stato posto in aspettativa, chiede che gl'impiegati sardi godano dei medesimi favori che hanno quelli di terraferma.

1516. Allegranza Pietro rinnova per la quarta volta la domanda di poter stabilire in Domodossola una nuova tipografia.

ATTI DIVERSI.

BORELLA e GUGLIELMI prestano giuramento.

SANGUINETTI. Ho preso la parola, non per approfittare di una specie di abuso che si è introdotto da qualche tempo nella Camera nel domandare che siano dichiarate d'urgenza un numero forse eccessivo di petizioni, ma perchè necessità m'impone di parlare in favore di un padre di numerosa famiglia che chiede provvedimenti relativi ad un figlio che è tuttora sotto le armi. E siccome quando se ne tenesse conto, non un solo individuo, ma migliaia dei nostri cittadini potrebbero approfittarne, così chiederei che fosse dichiarata d'urgenza la petizione 1511.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

RIVA. Vorrei pregare la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione 1514.

Alcuni abitanti del comune di Chiaverano, provincia di Ivrea, a cagione che il parroco ha asserito che le collette non sono abbastanza abbondanti ed ha creduto bene di sottoporre ad una tassa i parrocchiani di quel luogo, hanno presentato una petizione, osservando che essi pure sono stati colpiti da quella tassa, nonostante che siano mai stati e non siano parrocchiani di quel luogo; di più ora sono minacciati di compulsione militare, e chiedono perciò che si riferisca d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Inviterò i relatori che hanno in pronto rapporti sulle elezioni a voler venire alla tribuna.

MICHELINI G. B., relatore del III ufficio. Collegio di San Quirico, elettori iscritti 340, dei quali 61 risposero alle due chiamate del 13 settembre.

Il signor Cesare Villavecchia, missionario, ebbe voti 54 e 25 il signor avvocato Morelli.

Nessuno avendo conseguito il numero dei voti prescritto, dopo discussione tra i membri dell'ufficio se la nuova radunanza dovesse aver luogo il 16 o il 17, rinnovossi l'indomani, cioè il 16, la votazione, nella quale risposero ai due appelli 151 votanti.

Il signor avvocato Morelli avendo ottenuto 58 voti e 75 il signor Cesare Villavecchia, fu questi proclamato deputato.

Consta tuttavia al vostro ufficio che il padre Villavecchia esercita le funzioni di superiore della Congregazione di Torino, cioè di parroco della detta famiglia. Osta quindi alla validità dell'elezione l'articolo 98 della legge elettorale, il quale dice che non possono essere eletti deputati gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza. Per questi motivi il III ufficio vi propone di dichiarare nulla l'elezione del signor Cesare di Villavecchia.

DURANDO. Io debbo ricordare alla Camera che questa elezione in capo al deputato Villavecchia fu validata nell'ultima Legislatura. La condizione del signor Villavecchia non è cambiata; egli non è superiore della Missione, fa le veci di superiore, e non credo che si possa annoverare fra quelli che la legge esclude come aventi cura d'anime.

MICHELINI G. B., relatore. È verissimo che la Camera già ebbe nel suo seno il signor Cesare Villavecchia come deputato; ma la sua condizione è cambiata. Ecco la lettera che mi scrisse dopo che l'ho interrogato sulla sua condizione attuale:

« Osserva il deputato medesimo che, trovandosi attualmente incaricato della funzione di superiore della Congregazione della Missione di Torino, crederebbesi in opposizione all'articolo 98 dello Statuto, il quale dice:

« Gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza, non saranno eleggibili. »

« Ora il superiore della detta casa tenendo canonicamente il luogo di parroco della stessa famiglia, e dovendone spiritualmente curare e quindi in essa risiedere, sarà il caso della legge ed esclusione. »

FRANCHI. Io pregherei l'ufficio che riferisce su questa elezione ad avere la compiacenza di chiedere al signor Villavecchia se l'altra volta che fu eletto deputato non coprì la stessa carica nella casa di Genova.

MICHELINI G. B., relatore. Interrogato il signor Villavecchia, ha detto che non la copriva.

DURANDO. Mi pare che il fatto non sia veramente accertato; per quanto mi ricordo, il signor Villavecchia era superiore in Torino. . .

Varie voci. No! Era a Genova. . .

BOTTONE. Egli stesso dichiara d'aver cura d'anime. Non ci può essere più contestazione.

DURANDO. Bisogna dunque vedere se veramente il carico d'essere superiore della Missione porti canonicamente esercizio di cura d'anime; la questione pare assai importante.

CADORNA CARLO. Avesse o non avesse cura d'anime allorchè fu confermata la sua elezione nella scorsa Legislatura, io credo che questo non sia un motivo decisivo perchè la Camera debba prenderla a norma della sua presente deliberazione.

Io domanderò se a capo di quella corporazione religiosa vi sia o non vi sia un'altra persona. Dai documenti fin qui presentati appare che il signor Villavecchia ha veramente cura d'anime, chè, se si riconoscesse nel signor Villavecchia la qualità di eleggibilità, basterebbe a tutti i curati il non essere che vice-curati per essere eleggibili.

MICHELINI G. B., relatore. Non c'è dubbio, la legge è così concepita. . .

VIOVA. Non si tratta di legge. . .

MICHELINI G. B., relatore. Domando scusa: uno fra i preopinanti ha mosso il dubbio sull'interpretazione della legge.

La legge è così concepita:

« Non possono essere eletti deputati gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza. »

Ora io ho interrogato lo stesso signor Villavecchia se egli avesse cura d'anime sì o no, ed egli mi ha risposto che le sue funzioni sono appunto quelle di un parroco relativamente all'ordine dei Missionari, che per conseguenza egli ha cura d'anime, e che, ove fosse stata dichiarata valida la sua elezione, egli si sarebbe creduto in debito di rifiutare il conferitogli mandato.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio.

(L'elezione è dichiarata nulla.)

REZASCO, relatore del VI ufficio. Collegio elettorale di Arona.

Questo collegio si radunò il 16 di questo mese; intervennero 74 elettori. Il maggiore Luigi Torelli ebbe 47 voti, l'avvocato David Levi 17, il generale Solaroli 5; altri quattro individui ebbero un voto per ciascuno.

Niuno avendo conseguito il numero dei favori voluto dalla legge, si radunò nuovamente il collegio il giorno appresso per la ballottazione fra i due candidati più favoriti.

Intervennero 88 elettori. L'avvocato David Levi ebbe 50 voti, il maggiore Luigi Torelli 37; un voto fu annullato perchè la scheda portava il nome di Torelli Giacomo, maggiore. Però avendo conseguito il numero legale dei voti, il maggiore Luigi Torelli fu proclamato deputato di Arona.

In questa elezione il VI ufficio non ravvisò nessuna irregolarità. Senonchè a proporvene la validazione restava il dubbio se il maggiore Torelli fosse da porsi fra gli impiegati. Ma dalle informazioni prese al Ministero di guerra, risultando ch'egli con decreto del 30 giugno ultimamente passato fu dispensato da ulteriore servizio, e solo gli fu conservato il grado e il diritto d'indossare l'uniforme, l'ufficio per bocca mia vi propone che validate l'elezione del maggiore Luigi Torelli a deputato di Arona.

(La Camera approva.)

BARBAVARA, relatore del VI ufficio. Collegio elettorale di Bioglio.

Regolare risulta la votazione seguita nel 16 settembre corrente 1849, come consta dal verbale 16 settembre dell'ufficio definitivo del suddetto collegio.

Alla medesima intervennero 76 elettori dei 530 di cui è composto quel collegio, ed il cavaliere Griffa ebbe voti 48, 8 ne ebbe il medico collegiato Secondo Polto, 8 il medico Alessandro Sella, 7 l'avvocato Gastaldetti, 2 il generale Garibaldi, 1 il medico Borella ed 1 il notaio Prina.

In conseguenza l'ufficio definitivo ad esecuzione dell'articolo 94 della legge elettorale applicabile a qualsiasi votazione, e risultandogli notoriamente il medico Polto maggiore di età del medico Sella, convocò il collegio pel giorno seguente per la votazione tra i due candidati, cavaliere Griffa e medico Polto.

Dal verbale 17 settembre corrente 1849 risulta pur regolare l'operazione finale del collegio suddetto, e la votazione si dichiarò favorevole al cavaliere Griffa con 60 voti, mentre il medico Polto ne ebbe 8 nel numero totale di sessantotto elettori intervenuti.

Fu quindi proclamato il cavaliere Griffa a deputato di Bioglio, deputazione della quale, a nome della volontà nazionale legalmente manifestata, il VI ufficio m'incarica di proporvi l'approvazione.

(La Camera approva.)

COLLA, relatore del VII ufficio. L'elezione fatta dal collegio di Saint-Pierre d'Albigny è in capo del generale Carlo d'Aviernoz. Contro questa elezione venne sporta all'ufficio la seguente protesta:

« *A messieurs les membres de la Chambre des députés à Turin.*

« Les électeurs de la section du Châtelard, collège de Saint-Pierre d'Albigny, dévoués au nouvel ordre de choses fondé par l'immortel Charles-Albert, convoqués pour élire un député le 16 septembre 1849, s'abstiennent de prendre part au vote pour les motifs suivants:

« 1° Pour une violation flagrante de l'article 5 de la loi du 30 juin 1849. Les électeurs de La Motte aux précédentes élections ont voté au Châtelard, dont ils sont éloignés moins de deux kilomètres. Aujourd'hui pour diminuer le nombre des voix des partisans du Statut, dans la formation du bureau les électeurs de La Motte, dont la presque totalité appartient à ceux-ci, sont envoyés à St-Pierre d'Albigny, et ont à parcourir, pour user d'un droit qu'ils tiennent de la Constitution, ou peut-être pour être empêchés d'en user, 17 kilomètres, en traversant le Châtelard qu'ils trouvent sur leur route, ainsi que les communes de Jarsy, de Doucy, de la Compôte, qui viennent voter au Châtelard, quoiqu'elles soient moins distantes de St-Pierre d'Albigny de cinq et même de sept kilomètres que La Motte. Celle-ci est remplacée au Châtelard par la commune d'Aillon, dont le chef-lieu est à plus de huit kilomètres, tandis que La Motte n'en est pas à deux. Aillon est également plus rapproché de huit kilomètres de St-Pierre d'Albigny, où il a toujours voté; mais les électeurs y subissent des influences qui regrettent plus ou moins le

« 2° Nous nous plaignons que nos intentions, qui ont été passées; soient publiquement dénaturées par les discours et nos actes éclairer le peuple encore nous sommes les voix qui devraient la Constitution sont déviés et non l'égarer. Les amis de regrettent l'usage des démagogues, ceux qui admirent et les auteurs du Statut, de si précieuse mémoire, sont ennemis de la religion et de la propriété, et mille autres aménités de ce genre que les électeurs encore trop crédules de nos montagnes prennent pour des vérités, surtout quand

elles sortent de bouches qui ne peuvent ni mentir, ni calomnier;

« 3° Nous prions également la Chambre de décider s'il suffit qu'un employé quelconque qui ne paye pas d'impôt soit logé aux frais d'une commune pour qu'il ait le droit de se faire inscrire sur la liste des électeurs, par cela seulement que l'habitation qu'il occupe est censée valoir 4,000 francs.

« Confians dans la sagesse de la Chambre, les électeurs soussignés comptent qu'elle voudra bien prendre des mesures pour assurer la sincérité des élections et faire cesser les irrégularités dont ils se plaignent. » (Sequono le firme)

Il VII ufficio, prese in considerazione le esposte circostanze; ravvisò, riguardo a quella che parve la più grave, cioè che 69 elettori si fossero astenuti dal votare, che il comune di La Motte aveva precedentemente votato, come in questa occasione, nel capoluogo del collegio, cioè a Saint-Pierre d'Albigny; che adunque non vi sarebbe stato attualmente altro inconveniente che quello di costringere gli elettori a fare un maggior cammino per recarsi al capoluogo, locchè non fece considerare all'ufficio viziosa l'elezione, essenzialmente perchè, avuto riguardo alla massima adottata in parecchie elezioni da questa Camera, cioè se, aggiungendo anche al competitore dell'eletto i voti non conferiti nell'elezione, si ravvisi uno spostamento nel risultato dell'elezione. L'ufficio trovò che questo spostamento non avrebbe avuto luogo. Infatti, aggiungendo anche ai voti raccolti dal generale d'Aviernoz senza indicazione del nome di battesimo quelli ottenuti dai signori Simon Perré, Chambord, Ract, si avrebbe un totale di 184 voti, di cui il generale d'Aviernoz ne ebbe 170.

L'altra circostanza si è perchè non furono formolati i richiami sopra dati sufficientemente positivi, perchè riguardo all'essersi ammesso nelle liste elettorali un elettore, il quale forse non aveva diritto di concorrere all'elezione, questo avrebbe bensì dato diritto agl'interessati, ai cittadini di Saint-Pierre d'Albigny, di rivolgersi alle autorità competenti, ma avrebbero dovuto farlo nelle forme tracciate dalla legge elettorale, e prima che seguisse l'elezione.

Il VII ufficio ravvisò non abbastanza fondati i richiami sporti e credette doversi validare l'elezione del generale di Aviernoz, nella circostanza massime che riguardo alla sua eligibilità riscontrò l'ufficio che il generale non riveste alcuna attività di servizio, ma fu posto da alcun tempo in riposo, e per conseguenza il VII ufficio vi propone l'approvazione.

(La Camera approva.)

DEPRETIS, relatore del III ufficio. Settimo collegio di Torino.

Elettori iscritti 539. Il giorno 16 intervennero 131 elettori.

I voti si divisero in questo modo: il conte Revel ebbe suffragi 84, l'ingegner Antonelli 28.

Non essendovi maggioranza assoluta, il giorno 17 si procedette alla votazione di ballottaggio, ove intervennero 121 elettori. Il conte Revel avendo ottenuto 95 voti, fu proclamato deputato.

Gli atti furono regolari, e non vi è che un richiamo di un elettore pel fatto seguente, cioè che alcuni si presentarono nelle sale finite la prima chiamata e dicendo che non avevano potuto trovarsi presenti al primo appello, fecero sentire all'ufficio che non avrebbero potuto intervenire al secondo appello per loro affari, e l'ufficio decise all'unanimità che, siccome non era chiuso il primo appello, questi elettori fossero ammessi a votare, e furono ammessi.

L'ufficio non credette che questa irregolarità lievissima

fosse tale da rendere nulla l'elezione, e quindi vi propone di convalidare l'elezione del 7° collegio di Torino nella persona del conte Revel.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Prima di cominciare la discussione delle due leggi che sono all'ordine del giorno, domanderò al signor deputato Ravina se ha in pronto la relazione sul trattato di pace.

RAVINA. Essendo soltanto ora terminata la relazione di cui si tratta, bramerei di poter attendere qualche po' di tempo, onde aver campo a rileggerla.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ESTENDERE I DIRITTI CIVILI E POLITICI AI CITTADINI CONTEMPLATI NELLE LEGGI DI UNIONE DEL 1848.

PRESIDENTE. Ricorderò allora alla Camera che l'emendamento propostosi sulla legge dell'abolizione delle commende, maggioraschi e fedecommissi fu rimandato alla Commissione; ma questa non avendo ancora in pronto la relazione, così potremo continuare la discussione della legge per l'estensione dei diritti civili e politici ai cittadini contemplati nelle leggi d'unione del 1848.

La Camera sa come già se ne votasse l'articolo 1 e si potesse in discussione l'articolo 2 ieri quando decise di rimandare la discussione al domani. Oggi adunque imprendiamo la discussione dell'articolo 2.

Esso è così concepito:

« Nei casi in cui tal concessione ha luogo sovra domanda, deve questa essere accompagnata:

« 1° Dall'estratto dei registri dello stato civile od atto comprovante il luogo e la data della nascita del ricorrente e la sua filiazione;

« 2° Da documenti da cui risulti del luogo del domicilio antecedente, nonchè del concorso nel ricorrente di quei requisiti di moralità che rendono la sua domanda meritevole di essere accolta, come pure che il ricorrente possiede nello Stato una proprietà od altri dei mezzi di provvedere al suo onesto sostentamento. »

LOUARAZ. Je n'ai point eu l'intention, en demandant la parole, de rentrer dans la discussion générale, ni même dans celle de l'article premier, attendu qu'il a déjà été adopté dans la séance d'hier. Je n'ai demandé à parler que pour prier l'honorable rapporteur de la Commission de vouloir bien nous définir le sens qu'elle a attaché au mot *origine* par opposition au sens du mot *nascita*. Il est, suivant moi, d'autant plus important d'être bien fixé sur la différence qui existe entre les deux, qu'étant l'un et l'autre employés dans la loi électorale (article premier) l'on aura plus souvent qu'on ne le pense, peut-être, besoin de recourir à interprétation, à défaut d'une signification bien précise attachée au mot *origine*.

RICCI VINCENZO, relatore. Credo che la spiegazione di queste due parole debba riferirsi a quanto stabilisce il Codice civile. Due sono le maniere di acquistare la cittadinanza, o per nascita o per origine. Qualunque figlio di forestiero nato e rimanga domiciliato nel paese è cittadino nostro, secondo il Codice civile. Egualmente qualunque figlio di cittadino nato all'estero, il di cui padre avesse diritto di cittadinanza, allorchè ritorna alla casa paterna e vi fissa il suo domicilio, acquista l'esercizio dei diritti civili per origine paterna e sua

propria, di maniera che gli aventi di cittadinanza, per questi due motivi non hanno bisogno di concessione speciale, la quale solo servirebbe per quelli che non hanno siffatti diritti nè per nascita, nè per origine propria.

LOUARAZ. Je demande si l'acception donnée au mot *origine* devra être étendue à l'enfant né dans nos États d'un père inconnu... à celui qui y serait né d'un père étranger, et qui y aurait constamment demeuré... à celui enfin qui serait né à l'étranger d'un père italien qui y aurait formé un établissement exclusif de l'esprit de retour...

RICCI VINCENZO, relatore. Rispondo che egualmente dalle disposizioni del Codice civile risulta che i figli seguitano i diritti del padre se sono legittimi, e se non sono legittimi seguitano i diritti della madre.

Questo è quanto dispone il Codice civile.

LOUARAZ. J'ai à signaler à la Chambre une omission grave dans la rédaction de l'article 3 du projet de la Commission. C'est celle de la condition *de savoir lire et écrire* pour être apte à obtenir les droits politiques. Il résulterait de cette omission que les Italiens que nous voulons favoriser le seraient plus que nous, puisque sans savoir lire et écrire ils pourraient exercer le droit politique le plus important, à savoir le droit électorale, que nous ne pouvons remplir nous-mêmes, suivant l'article premier de la loi, qu'au moyen de la dite condition. Ainsi j'insiste pour la réparation de l'omission commise.

RICCI VINCENZO, relatore. Ripeto quanto diceva poco anzi, vale a dire che se i figli sono legittimi, seguono i diritti del padre; se non sono legittimi, seguono i diritti della madre.

LOUARAZ. Il me paraît qu'on a fait une omission dans cet article là. Il aurait fallu imposer la condition de savoir lire et écrire; autrement ces personnes ne pourraient pas jouir des droits électoraux.

RICCI VINCENZO, relatore. Credo che la Camera ritenga che questo articolo per nulla nuoce alle disposizioni del Codice civile.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, metterò ai voti questo articolo 2.

(La Camera approva.)

L'articolo 3 è concepito ne' seguenti termini:

« Se la domanda comprende la partecipazione ai diritti politici, si dovrà inoltre dal ricorrente giustificare:

« 1° D'aver compiuta l'età d'anni 25;

« 2° D'essere compreso in una delle categorie determinate dagli articoli 3, 4 e 5 della legge del 17 marzo per godere dei diritti elettorali o di possedere nel regno proprietà, per cui il ricorrente paghi un censo eguale a quello che dall'articolo 1 della stessa legge è stabilito per le provincie del Piemonte. »

DI SAN MARTINO. Questa disposizione è perfettamente inutile nella legge, perchè qualunque ottenga i diritti di naturalità, coi diritti politici vedrà regolato l'esercizio di questi diritti dalla legge comune.

Quindi, siccome la legge riflettente l'esercizio dei diritti politici può subire mutazioni, è più conveniente di non farne cenno nella presente legge.

Io proporrei pertanto la soppressione dell'intero articolo.

RICCI VINCENZO, relatore. Io non ho altra osservazione a fare fuorchè, essendosi ritenuta la redazione di una legge presentata in novembre 1848, in cui era scritto il 17 marzo scorso, per evitare ogni equivoco e per maggior esattezza si dovrebbe indicare nella legge questa data del 1848, onde non si possa confondere con quella di marzo 1849.

PINELLI, ministro dell'interno. Non mi pare che sia il

caso di sopprimere intieramente quest'articolo ; piuttosto si può mettere in modo più generico, cioè dire, le categorie determinate dalla legge per godere i diritti elettorali, senza riferirsi specialmente ad alcuna legge.

PRESIDENTE. Pregherei il signor ministro a formulare il suo emendamento.

PINELLI, ministro dell'interno: « Nelle categorie volute dalla legge per godere dei diritti elettorali. »

RICCI, relatore. Questa redazione pare anche a me più conveniente, mentre si ovvierà anche all'inconveniente che i nuovi cittadini debbano pagare il censo più forte di quello che è fissato dalla legge per alcune provincie, ma saranno soggetti invece a quello stabilito nel luogo del loro domicilio.

Quindi l'emendamento proposto dal ministro dell'interno è accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora sarebbe questo un secondo emendamento al secondo paragrafo.

RICCI, relatore. Mi pare che quest'emendamento comprenda anche il primo alinea.

PRESIDENTE. L'articolo emendato sarebbe così concepito :

« Se la domanda comprende la partecipazione ai diritti politici, si dovrà inoltre dal ricorrente giustificare di avere le qualità richieste dalla legge per godere dei diritti elettorali. »

(La Camera approva.)

Darò adesso lettura dell'articolo 4.

Esso è del seguente tenore :

« Emanato il decreto, ne sarà spedito all'impetrante una copia autentica dal ministro guardasigilli. »

(La Camera approva.)

Passiamo all'articolo 5, così concepito :

« L'impetrante è tenuto a fare entro sei mesi la dichiarazione del suo domicilio davanti al sindaco del comune dove lo avrà eletto, ed a giurare l'osservanza dello Statuto e la fedeltà al Re.

« Ove a tal epoca non avesse già stabilito il suo domicilio, sarà tenuto di far constare fra altri sei mesi avanti al sindaco d'averlo fissato nel luogo che avrà indicato, od in difetto decederà dai diritti impetrati.

« Mediante l'adempimento del disposto di quest'articolo, s'intenderà essersi dall'impetrante soddisfatto al prescritto dell'articolo 26 del Codice civile. »

BUNICO. Riguardo al secondo alinea mi pare che la decadenza dai diritti impetrati da colui il quale nel secondo semestre non avesse fatto risultare al sindaco di aver fissato domicilio in quel luogo che esso impetrante indicherà, sia troppo energica e virulenta. Poichè, se egli dopo viene a fissare il suo domicilio ed adempisce al prescritto della legge, non è egli vero che potrà sempre invocare il diritto di cittadinanza? A me sembra di sì. E perchè dunque pronunciare una pena di decadenza, che gli sarebbe d'impedimento, adempiendo persino al disposto della legge?

Io proporrei quindi di sopprimere questa pena di decadenza.

PINELLI, ministro dell'interno. Mi pare necessario di porre una pena a chi contravviene al disposto della legge. Questa stabilisce che entro sei mesi si faccia constare della scelta del domicilio e di aver giurato l'osservanza dello Statuto. Quindi la medesima legge, invero benigna, accorda altri sei mesi di tempo per far constare di aver adempiuto a questa disposizione. Se il contravventore non lo fa, egli dichiara implicitamente che non vuol più godere del favore impetrato.

È giusto per altra parte che la società sappia che esso non gode della qualità di cittadino, e quindi la decadenza mi pare che sia naturale.

Ora, una legge la quale non ha altro intendimento fuori quello di stabilire e determinare appunto il beneficio della cittadinanza che si vuole accordare ai cittadini italiani che non appartengono per nascita al Piemonte, non può essere accusata di troppa severità, quando prescrive il modo di riconoscere chi non vuole partecipare a questo beneficio.

Bisogna che la società conosca quali sono i suoi cittadini, e quali no ; questo mi pare fatto essenziale. È necessario adunque porre un termine di decadenza di questa qualità.

BUNICO. Per rispondere al signor ministro, io suppongo che un forestiero venga a stabilirsi nei regii Stati, e non abbia in quel momento intenzione veruna di perdere la propria cittadinanza, e di acquistare la nostra, e vi rimanga sei mesi, od un anno o due, o dieci, e poscia venga nell'intenzione di perdere la propria per acquistare la cittadinanza nostra. Perchè egli nel lungo suo domicilio ha dato al nostro paese tutte le garanzie, per cui noi non possiamo negargliela, lo dovremo noi avere per decaduto in forza della legge che stiamo discutendo? Questa a me parrebbe cosa ingiusta, e dico che, se egli non ha adempito al prescritto della legge in qualunque tempo, non acquisterà mai la cittadinanza nostra, ma che se viene ad aver desiderio di acquistarla, desiderio che è interesse di ogni Stato di promuovere, mi pare che ei debba sempre essere in tempo di poterla acquistare, ed è per questo motivo che io trovava ingiusta e severa la prescrizione di questa legge relativamente alla decadenza.

PINELLI, ministro dell'interno. Non mi pare che siavi argomento di parità nell'esempio opposto dal signor deputato Bunico, perchè egli suppone il caso di quegli il quale entra nello Stato e non ha ancora dichiarato di voler essere cittadino, e quindi di rinunciare alla cittadinanza sua propria di origine ; ma la legge invece parla di quegli il quale ha già inoltrata domanda per essere naturalizzato, quindi egli ha soltanto il diritto che gli conferisce questa domanda ; se la legge lo fa decadere, lo fa decadere perchè non ha eseguite tutte le altre disposizioni che sono richieste per dare effetto alla sua domanda. Ciò non implica che dopo essere decaduto dall'effetto della domanda sporta esso possa di nuovo inoltrare un'altra domanda, e quindi acquistare, mediante l'osservanza di quelle disposizioni, il diritto di cittadinanza ; ma non può valersi di quella domanda che aveva già prima sporta.

BUNICO. Io mi astengo dal domandare la parola, a meno che la Camera me la voglia concedere, perchè sarebbe la terza volta che parlo sulla medesima questione contrariamente al disposto del regolamento.

Molte voci. Parli pure. . .

BUNICO. Io dico che se il cittadino che desidera la naturalizzazione del nostro paese veramente non incorre nella decadenza che nel senso spiegato dal signor ministro, la pena della decadenza non deve figurare nella legge, perchè diventa inutile. Ma se noi la lasciamo sussistere nella legge, allora ne verrà che egli, quand'anche volesse poi inoltrare una domanda per chiedere la cittadinanza, non potrebbe più ottenerla. . .

Voci. No ! no !

BUNICO. Sarebbe decaduto ; quindi mi pare che converrebbe che la cosa fosse meglio spiegata per togliere ogni dubbio.

PINELLI, ministro dell'interno. Ma siccome la legge parla di diritti impetrati, chiaro è che essa si riferisce ai diritti

già acquistati colla domanda di naturalizzazione, ed è unicamente l'effetto di questa domanda che la legge contempla.

RICCI, relatore. Mi pare veramente che non possa cader dubbio sull'interpretazione di quest'articolo, e ch'essa stia nei termini delle osservazioni presentate dal signor ministro. Importa d'altronde dire, che siccome si tratta di una semplice formalità poco grave, e per altra parte necessarissima per constatare se veramente i nostri cittadini siano cittadini, e per distinguerli da chi non lo è, sia necessario infliggere loro una pena, perchè importa assai riconoscere veramente chi vuol godere la nostra cittadinanza, e chi non vuol goderla.

Infine dirò che dalle spiegazioni date risulta che, se alcuno si troverà nel caso di allontanarsi, potrà facilmente ottenere una nuova concessione.

FARINA. Quando la legge dice: *diritti impetrati*, essa si riferisce ai diritti di cittadinanza. Per conseguenza io trovo che questa espressione può generare equivoco, e mi sembrerebbe assai più naturale il dire: *decaderà dagli effetti della domanda sporta*, perchè allora non potrebbe qui nascere alcun dubbio, perchè si accennerebbe ai diritti e non alla persona. Quindi mi pare che quando la legge può esser chiara, essa non debba essere ambigua, e perciò ho proposto questo emendamento.

PRESIDENTE. Domanderò se il sotto-emendamento del deputato Farina è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Allora metterò ai voti tal quale l'articolo 5.

BUNICO. Dopo le spiegazioni date dal signor ministro e dal relatore della Commissione io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora domanderò alla Camera se vuole votare tutto l'articolo.

Voci. Sì! sì!

Chi è di sentimento di adottarlo, sorga.

(La Camera approva.)

Ora passeremo all'articolo 6. Esso è concepito nei seguenti termini:

« Anche senza previa domanda potrà aver luogo per decreto reale la concessione dei diritti politici ad Italiani non nativi od originari del regno, quale ricompensa di servizi eminenti prestati allo Stato od alla causa nazionale.

« Tale concessione non dispensa dall'adempimento delle condizioni prescritte dall'articolo precedente. »

A quest'articolo il deputato Despina propone di sostituire quest'altro:

« Potranno essere ammessi alla partecipazione dei diritti politici i non Italiani ai quali sarà concessa la naturalità.

« Questa naturalità viene loro accordata previa domanda per decreto reale, quando gli impetranti, uniformandosi agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, giustificheranno di un domicilio anteriore negli Stati durante 10 anni interi e consecutivi, e dichiareranno la loro intenzione di fissarvi a perpetua dimora. »

Il deputato Despina ha la parola per lo sviluppo del suo emendamento.

DESPINA. J'ai eu déjà l'honneur de faire connaître hier à la Chambre les motifs de mon amendement, et je n'abuserai pas aujourd'hui de sa patience en les lui répétant. Je me bornerai à lui rappeler que l'objet de cet amendement est de rendre la naturalisation possible aux étrangers non Italiens; car l'obligation de demander une loi équivaut, selon moi, à l'exclusion de cette faveur, parce que nul ne voudra s'exposer à faire une semblable demande. J'ai encore

ajouté à l'appui de ma proposition l'exemple des nations voisines, surtout de la France, dont toutes les Constitutions n'ont voulu pour la naturalisation qu'une disposition du pouvoir exécutif. L'ordonnance du 4 juin 1814 a seulement exigé pour être admis à la Chambre des députés ou à celle des pairs des lettres de naturalisation vérifiées par les Chambres, c'est-à-dire, soumises à un simple enregistrement et à une libre discussion.

Les motifs que j'ai énoncés m'ayant paru obtenir l'assentiment de la Commission et la bienveillance de la Chambre, j'insiste de nouveau pour l'admission de cet amendement en remplacement des articles 7 et 8. Alors il deviendrait l'article 6, en mettant ensuite l'article 6 du projet avec l'addition des mots *ed ai non Italiani*, pour être applicable à tous les étrangers.

PINELLI, ministro dell'interno. Mi pare che la proposta del signor Despina troverebbe veramente luogo più utilmente nella discussione degli articoli 7 e 8, perchè va più direttamente contro le disposizioni in questi articoli contenute; egli è vero che soggiungerebbe ancora una parola nell'articolo 6, ma ciò si potrebbe fare in un articolo d'aggiunta, dichiarando che le disposizioni in questo articolo contenute sono comuni anche *ai non Italiani*; quindi, se si entrasse ora nella discussione della tesi principale del signor Despina, si verrebbe a pregiudicare la discussione che deve trovar luogo negli articoli 7 e 8, epperò io troverei che sarebbe bene che la Camera si occupasse prima di tutto del principio contenuto in questo articolo 6, se cioè anche senza domanda possa la naturalità essere concessa per decreto reale nei casi qui vi segnati come ricompensa ai servizi resi allo Stato.

DESPINA. Je demande la parole pour répondre à M. le ministre de l'intérieur, que la position que j'ai faite aux étrangers non Italiens est bien différente de celle qui est faite pour les Italiens. Ceux-ci obtiennent la naturalisation immédiatement sans avoir besoin de fournir les preuves d'une résidence de quelque temps, tandis que les étrangers non Italiens sont soumis à justifier de 10 ans de domicile continue dans l'État, et à faire la déclaration de s'y fixer à perpétuelle demeure; or, il me semble que celui qui a formé des établissements de commerce, ou d'industrie; qui a déclaré vouloir fixer sa demeure dans le pays sans esprit de retour, et qui la constate déjà depuis 10 ans d'une manière continue, peut être admis sans inconvénient à jouir de tous les droits de la nationalité.

PRESIDENTE. Io credo sia opportuno ora procedere alla discussione dell'articolo 6 come venne proposto dalla Commissione, salvo poi ad occuparsi della proposta Despina all'articolo 7.

TECCHIO. Siccome dalla relazione della Commissione emerge che anche questo articolo, come i precedenti, fu già altra volta proposto dal signor ministro dell'interno, così domanderei al ministro la ragione per la quale in questo articolo si parla solamente dei diritti politici, e non anche dei diritti civili.

PINELLI, ministro dell'interno. Do subito questa spiegazione.

Mi pare che forse in parte sarà un'omissione, ma la ragione per cui si dice *dei diritti politici* senz'altro era perchè siccome la concessione dei diritti politici richiede formalità maggiori, parve che si richiedesse una disposizione speciale per accordare questi diritti anche quando non ve n'è la domanda. Del rimanente, come dissi, io l'attribuisco piuttosto ad un'omissione che ad altro.

TECCHIO. Ritenendo appunto che non possa essere stata

che una semplice omissione, e siccome il signor ministro mi dice di non aver avuto una ragione speciale perchè non si faccia cenno anche dei diritti civili, credo che sia necessario di fare un'aggiunta, e dire dei diritti civili e politici; poichè, secondo me, sarebbe un assurdo che il decreto reale desse i diritti politici e non desse anche i diritti civili.

PRESIDENTE. Si farà un'aggiunta, e si dirà *diritti civili e politici*.

Metto dunque ai voti l'articolo 6 così emendato.

(La Camera approva.)

Adesso verrebbe l'articolo 7, il quale è così concepito:

« Il disposto degli articoli 2, 4 e 5 è comune ai non Italiani, ai quali per decreto reale venga conferito il pieno godimento dei diritti civili nel regno. »

In sostituzione del medesimo il deputato Despine propone quest'altro articolo così concepito. (*Vedi sopra*)

PINELLI, ministro dell'interno. Non mi posso accordare col deputato Despine sull'emendamento da esso proposto. Io credo che la discussione che vado a fare si riferisca piuttosto all'articolo 8, che non all'articolo 7, perchè gli è veramente nell'articolo 8 che è stabilita una formalità maggiore per la naturalizzazione dei non Italiani.

L'articolo 7 porta anzi, che per semplice decreto reale si possono naturalizzare i non Italiani, ma bisogna por mente che esso riguarda solo i diritti civili. Per accordare i diritti civili e politici io credo che sia essenziale anzi necessario di fare una distinzione fra gli Italiani, i quali appartengono ad una sola famiglia, e gli altri individui delle altre nazioni.

Non da altro concetto è questa legge informato se non da quello di accordare un beneficio ai nostri fratelli Italiani; ammettendo l'emendamento del signor Despine si verrebbe a distrurre la legge stessa.

Io credo poi che sia pure da farsi una distinzione fra la concessione dei diritti civili e quella dei diritti politici rispetto ai non Italiani; principalmente perchè, siccome è molto più grande il beneficio che si fa a taluno conferendogli i diritti politici, che non a quello che si dà i diritti civili, ed essendo molto più importante per la società intiera la concessione dei diritti politici, che non quella dei semplici diritti civili, ne viene per conseguenza che si debba fare tra queste due cose una vera ed essenziale distinzione.

Io credo che quando si tratta di ammettere a far parte di una nazione uno il quale non sorti i natali in seno di questa stessa nazione, sia pure necessario che sia chiamata a questa concessione l'intera nazione stessa, perchè si contrae allora un vero contratto fra questo individuo e la società che lo raccoglie nel suo seno.

Negli Italiani, in cui vi ha il principio di nazionalità, non esigiamo questo concorso, perchè si trova già intimamente nella natura stessa, ma in colui che non è Italiano (abbenchè io riconosca la fraternità di tutte le nazioni); tuttavia io credo che sia necessario che la nazione sia interrogata nel suo Consesso parlamentare, se voglia o non accettare quest'individuo come suo confratello.

PRESIDENTE. Metterei ai voti l'emendamento del deputato Despine, ma forse, come osservava il signor ministro, prima bisogna discutere e votare l'articolo 7 come è concepito nel progetto primitivo, perchè l'emendamento del signor Despine può venir dopo, e prendere il titolo di articolo 8.

Metterò adunque ai voti l'articolo 7.

VALERIO L. Io credo che siano tolti dalla legge gli articoli 6 ed 8, i quali non mi paiono andar d'accordo colla intera legge medesima. La legge è fatta per dare la cittadinanza

e i diritti politici e civili a tutti gli Italiani, o l'ospitalità quando non vogliano chiedere questa cittadinanza.

Io non vedo perchè siano introdotti in questa legge due articoli i quali riguardano gli stranieri; certamente anche questo argomento è da trattarsi a tempo e luogo, e forse la presente Legislatura sarà chiamata a fare un'intera legge per regolare il modo con cui debbono essere trattati gli stranieri che chiedono la nostra ospitalità, ma non vedo come in una legge, la quale è chiamata dalle nostre peculiari circostanze, e che è stata proposta e redatta a bella posta per stabilire l'ospitalità da darsi agli Italiani, debbano introdursi questi articoli. Quindi chiedo che siano tolti.

PINELLI, ministro dell'interno. Io non posso aderire alle istanze del deputato Valerio. Questa legge non è solamente una legge di circostanza, è anche una legge che era necessaria per completare la nostra legislazione civile. Il Codice civile aveva stabilito all'articolo 26 che gli stranieri potessero godere dei diritti di naturalizzazione, ma non stabiliva i modi in cui questa dovesse veramente essere chiesta, nè stabiliva poi nessuna differenza fra gli Italiani e i nativi degli altri paesi; invece intervenne la legge del 17 marzo 1848, vale a dire la legge elettorale, la quale è quella, si può dire, che pone in effetto i diritti politici dei cittadini. In cotesta legge si cominciò ad introdurre simile distinzione, e venne stabilito che per gli Italiani, onde ottenere i diritti politici, bastasse l'adempiere le formalità dal Codice civile prescritte e l'impetrar la naturalità; invece per i non Italiani altre formalità vennero ad esigersi.

Siffatta disposizione, che nella legge elettorale riguardava soltanto i diritti politici, conveniva che fosse estesa alle altre disposizioni che concernono i diritti civili; e si è per questo che, in sin dal novembre trascorso, si stimò utile di proporre al Parlamento questa legge la quale estendesse non solo a questi diritti politici la distinzione formolata nella legge, ma la estendesse pur anco all'acquisto dei diritti civili.

Io spero pertanto che il deputato Valerio concorrerà nel mio parere, e troverà utile che nella presente legge abbia anche luogo quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora, se la Camera lo stima, voteremo sull'articolo 7.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 8, così concepito:

« La partecipazione ai diritti politici si acquista dai non Italiani per legge che loro accordi la naturalità ossia cittadinanza del regno.

« Essa ha luogo allorchè uno straniero siasene reso meritevole per servizi importanti resi allo Stato ed alla causa nazionale, o per distinti talenti, od avendo introdotto nel paese invenzioni od industrie di grande utilità, o formatovi cospicui stabilimenti.

« La cittadinanza acquistata per legge non dispensa dallo adempimento del disposto dall'articolo 5. »

Il deputato Despine propone in sua vece l'emendamento del quale fu data lettura.

Io credo doverlo mettere dapprima ai voti. Chi non lo accetterà, può riservarsi per l'articolo stesso.

BERSANI. Duolmi di non poter accordare nel suo parere coll'onorevole deputato Despine.

Signori, fu già l'Italia a gran ragione chiamata la terra degli esigli; e piacesse a Dio che la dolorosa denominazione fosse giustificata solo dalla storia del passato! Bene adunque la vostra carità di patria largheggiò ad offerire sicurtà di ricovero e di fratellanza a quei nostri fratelli Italiani che,

cacciati dal patrio nido, qui rifuggono, dove, per la singolare lealtà e singolare costanza dell'augusto figliuolo dell'iniziatore del risorgimento italiano, veggono quasi fra le tenebre di notte cupa splendere la consolante luce della libertà. Sì, vengano e a fraterno desco dividano con noi il nostro pane quei generosi, a cui la barbarica rabbia non consente la quiete del patrio tetto, perchè insieme con noi questa nativa terra amarono, e ricordarono i suoi diritti e le sue glorie. Oh sia benedetta la santa parola! e sia lode al generoso che primo la fece suonare in questa Assemblea! Sia benedetta, e suoni in tutti i cuori dall'Alpi al Lilibeo, e vi svegli spiriti di nazionale concordia e di patrio amore! Ma quale abbiamo noi obbligo di larghezze agli stranieri, o quali vi hanno essi diritto? Io so bene quali corrano obblighi d'amore fra loro a tutti quanti sono essi i popoli della terra, a tutti quanti sono individui della gran famiglia umana, nè io sarò mai per disconoscerli: ma questo non dubiterò di dirvi apertamente che mi parvero pur sempre, e mi paiono ridicole le vuote declamazioni e le tenerezze degli umanitari e dei cosmopoliti, e questo so bene ancora che dagli stranieri non si ebbe a ledere mai questa nostra carissima patria, ed oggi meno. (*Bravo!*)

Credete pure che i forestieri non si affratelleranno mai in sincera e buona amistà d'animi e d'interessi con noi; e se egli non basta a persuadervene quello che hanno operato sempre ed operano contro di noi, ascoltate quello che la più parte di loro con baldanzosa spensieratezza cianciano; leggete quello che scrivono dell'Italia, di cui non hanno mente che basti a tutta comprenderne la grandezza (*Approvazione*); vedete che ingiusto disprezzo ostentano delle cose nostre, che non conoscono; che cupo astio indelebile mostrasi ad ogni linea contro alla grande nazione, che pur li trasse dalla barbarie, e che malgrado le troppo lunghe sue sventure non può non temere ancora il mondo quando indietro si rivolge. Io per me ho sempre creduta verissima quella sentenza di un altissimo ingegno che de' forestieri lasciò scritto:

... Chi maggior pietà mostra che n'abbia
E di speme fra noi gli ignavi accende
Prima il Giudeo tornar vorrebbe in vita,
Che all'italico onor prestare aiuta. (*Bravo! Bene!*)

E questo ben pare che avesse in mente quel grande che ne lasciò quella sua altissima parola, che l'Italia, a volersi trarre dall'abisso in che i barbari l'hanno sprofondata, è al tutto forza che faccia da sè. Ma lasciando questo, io dico che un'altra considerazione ci conviene pure di fare. Fu detto, e a ragione, in questa Camera, che a cagione delle nostre sventure non avremo larghezza di pane da partecipare coi nostri fratelli Italiani; or dunque quale prudenza, qual Governo economico sarebbe egli il nostro a chiamarvi con ismodate proferte pure gli stranieri? Certo io non sarò mai propositore di consigli dettati dalla freddezza, dall'indulgenza, dall'egoismo; ma non trabocchiamoci dall'uno all'altro degli eccessi. Abbiassi la sventura, abbiassi tra noi ospitalità; facili, cortesi, cordiali trovi le accoglienze; vivasi sicura, viva tranquilla sotto l'egida delle nostre leggi; goda delle nostre libere istituzioni all'ombra del trono di un giovane principe, che, malgrado delle improntitudini delle fazioni interne e degli impulsi esterni che pur gli vengono dai paesi di quei forestieri, saldo sulla giurata fede e sui grandi esempi paterni persevera gloriosamente a mantenerle inviolabili. (*Segni di adesione*) Ma ad associarli con noi, ad investirli dei nostri politici diritti, procediamo lenti e con grandissima

cautela, che il contrario pare a me, che sia assai poco prudente eccesso di prodigalità verso di essi, e grande mancanza di quella stima e di quell'amore in che dobbiamo le cose nostre, comechè afflitte per ora e sparte, tenere. Perchè senza altro più aggiungere, questo è il mio parere, che, non negata ospitalità ai forestieri, non possano essi esservi ammessi a godere dei politici diritti, neanche per un decreto reale, se non dopo dieci anni di non interrotto o incolpato domicilio.

JACQUIER-CHATRIER. Je ne demande pas la parole dans l'intention de soustraire la Chambre à l'impression des généreux et nobles sentiments qu'elle vient d'admirer; je demande seulement qu'avant de passer aux votes sur l'amendement de M. le député Despine on veuille entendre le rapporteur lui-même de la loi, afin de savoir de lui s'il est d'avis d'approuver ou de repousser les amendements proposés.

RICCI, relatore. Io ho espresso ieri il mio sentimento personale, cioè io trovo una grandissima differenza tra l'accordare agli Italiani, e tra l'accordare in generale a tutti quelli che possiamo chiamar forestieri, il godimento dei diritti civili e politici nello Stato; riguardo ai forestieri è evidente che sono necessarie maggiori cautele e requisiti molto più rigorosi.

Lo spirito da cui fu diretta la Commissione nell'adottare l'antica legge non era certamente quello di rendere più difficile per nessuno la cittadinanza. Perciò io ieri mi limitai a generali considerazioni, non avendo il tempo di consultarla; quindi dissi che la Commissione non credeva fosse suo speciale mandato di opporsi alla proposta Despine, e mi sono limitato ad accennare le difficoltà che a prima vista si affacciavano.

Ora, ritenute le osservazioni fatte dal signor ministro dell'interno, ritenuta anche la necessità di formare una legge generale, la quale determini i diritti che possono spettare a forestieri, io, senza oppormi formalmente, come aveva espresso, crederei più conveniente che quell'articolo formasse oggetto di una nuova legge.

SINEO. Io credo che a quest'articolo specialmente si applica l'osservazione esposta poco fa dall'onorevole deputato Valerio. Opino che l'articolo 8 non entri nel sistema della legge attuale, o che almeno non vi è premura di discutere su questa materia, e che si può rimandare all'epoca in cui si tratterà della riforma generale della nostra legislazione.

Il signor ministro dell'interno accennava ad una lacuna della nostra legislazione, in quanto che il Codice civile provvede al modo di acquistare i diritti civili, e la legge elettorale determina la forma con cui si possono concedere i diritti elettorali agli Italiani.

Il ministro ha creduto che fosse necessario ed anche di qualche urgenza, di provvedere al modo di acquistare i diritti politici per ciò che concerne i forestieri. Io non so vedere questa urgenza, la legge elettorale provvede sufficientemente col disporre che i non Italiani non possano essere elettori, non possano esercitare i diritti politici, salvo che ottengano questo favore per legge. È precisamente questa la disposizione che verrebbe riprodotta con la prima parte dell'articolo 8 del progetto che discutiamo. Sarebbe una ripetizione superflua.

L'articolo 8 contiene inoltre le condizioni necessarie affinché il forestiero possa ottenere la naturalità. Ma il potere legislativo non può aver limiti, salvo quelli che sono descritti nello Statuto. Tuttavia che sono d'accordo i tre poteri, quest'accordo debbe produrre i suoi effetti; qualunque

sia il motivo per cui i tre poteri vengano ad accordarsi nel concedere la naturalità ad un forestiero, gli è giusto che questa naturalità sia concessa.

Se queste considerazioni non basteranno a persuadere la Camera dell'opportunità di eliminare quest'articolo, basteranno, a quanto mi sembra, per dimostrare che non avvi urgenza di provvedere in proposito, e che questo è uno di quei casi per cui si debbe aspettare quando s'intraprenderà la riforma generale della nostra legislazione.

Così facendo, procederemo con maggior celerità nella discussione di quelle cose che hanno un carattere di maggiore urgenza.

Io dunque proporrei che si prescindesse dalle disposizioni contenute in quest'articolo ottavo, riserbando ad altra occasione.

PINELLI, ministro dell'interno. Io non ripeterò le ragioni che ho già addotte per istabilire come sia utile il mantenimento degli articoli 7 e 8, ma aggiungerò questo solo, cioè che dopo che la Camera ha votato l'articolo 7, il quale provvede al modo col quale i non Italiani possano acquistare i diritti civili, mi pare che vi sarebbe una lacuna se non si provvedesse anche in questa stessa legge al modo col quale questi non Italiani acquistino i diritti politici. Noi dobbiamo far le leggi, per quanto è possibile, compiute, ed è un grandissimo inconveniente il dovere andar cercando per la giurisprudenza e per l'universalità delle leggi quelle che convengono ad un caso, tuttochè si riferisca ad una materia speciale.

Questa legge provvede al modo col quale si acquistano dai non cittadini i diritti di cittadinanza e i diritti politici; dunque egli è sotto questa legge che si debbono trovare tutte quelle disposizioni che regolano cotesta materia e quindi io credo che si debba mantenere quest'articolo ottavo.

Alle ragioni poi che adduceva il deputato Sineo, che sia inutile questa disposizione, in quanto che stabilisca le condizioni per le quali uno straniero può acquistare i diritti politici nel nostro Stato, io rispondo, che veramente non credo che con ciò venga ad imporsi verun vincolo al potere legislativo, tale che non si possa più mutare con un'altra legge; ma mi pare che tutte le leggi costituiscano de'principii, i quali, salvo caso straordinario, sono osservati anche dalle legislazioni che succedono; quindi non vedrei la ragione perchè quando si stabilisce il modo con cui uno straniero acquista i diritti politici, non vengano pure in questa legge stessa stabilite le condizioni secondo cui quest'esercizio de' diritti politici può dallo straniero essere impetrato.

Ho detto essere impetrato, perchè vede la Camera che questa disposizione è principalmente diretta non tanto a regolare l'esercizio del potere legislativo in futuro, quanto a stabilire quali sono i casi in cui uno straniero possa venire a fare la domanda di naturalità; ciò è molto essenziale pel Governo, per cui conviene che sia stabilito un modo col quale sieno allontanate certe domande indiscrete, alle quali non si potrebbe rispondere se non che con un *no*, ovvero si dovrebbe occupare il Parlamento d'una quistione che non potrebbe essere utile. Quindi quando uno straniero sapesse che egli non può realmente, secondo la legge, chiedere l'esercizio de' diritti politici nel nostro Stato, se non quando concorrono in lui queste condizioni, d'aver reso de'servigi a questo Stato o d'aver introdotto delle industrie, scarteremo una quantità d'inutili domande; se poi verrà quel caso straordinarissimo, il quale non saprei concepire se non quando siasi reso un servizio allo Stato o si presti una grandissima utilità nell'acquisto di quel tal cittadino, allora certamente il potere legislativo, qualunque dei poteri, qualunque di essi cui ap-

partiene l'iniziativa, può proporre una legge, e nessuno non si opporrà mai a che ella possa essere presa in considerazione; quindi non mi pare che sia di gran peso questa opposizione che si viene facendo. Poichè ho la parola, risponderò ancora ad un argomento che faceva il deputato Despine. Egli portò degli esempi delle altre nazioni, le quali ammettono la naturalizzazione dello straniero anche per l'acquisto dei dritti politici con un semplice decreto reale, il quale è soltanto verificato dalla Camera e non votato. Io non ignoro questi esempi, ma vi sono per contro esempi in cui è veramente il Parlamento che deve deliberare e votare questa naturalità; ed io credo che la gelosia giusta che deve tenere qualunque nazione nel momento appunto in cui si tiene a ristituire le nazionalità, debba sfuggire questa disposizione del concorso dell'intera nazione, ossia del Parlamento che la rappresenta, nel conferimento di questi dritti politici.

PRESIDENTE. È impossibile che la discussione continui in questo modo, perchè prima di votare l'articolo bisogna votare l'emendamento.

FARINA. Dopo le cose che vennero tanto saviamente espresse dall'onorevole deputato Bersani circa alle nostre relazioni cogli stranieri, mi sembrerebbe veramente eccesso di gentilezza l'accordare ai loro cittadini la facoltà di partecipare ai nostri diritti politici, quando da parte loro non si stabilisce una simile reciprocità a favore dei nostri cittadini. Io desidererei che la legge di reciprocità venisse discussa colla massima profondità, siccome quella che sommamente contribuisce a mantenere la dignità della nazione ed a far vedere che dessa non è disposta ad eccedere in gentilezza verso coloro che non le usano un tale riguardo.

PINELLI, ministro dell'interno. Qui non può essere il caso di reciprocità, perchè questa concessione che si fa dei diritti politici allo straniero che ha reso dei servigi allo Stato, non è un favore che si faccia alla nazione estera, ma riflette piuttosto noi medesimi.

Voci. Ai voti! ai voti!

DESPINE. Les conditions auxquelles j'avais soumis les étrangers non Italiens de faire constater les preuves de leur résidence, de déclarer qu'ils avaient l'intention de la continuer dans l'État sans esprit de retour dans leur pays, je n'entendais les appliquer qu'à des étrangers qui rempliraient toutes les qualités propres à garantir le pays. Maintenant, en suite des observations faites par MM. les honorables députés Valerio et Sineo, que la disposition dont il s'agit pourrait faire l'objet d'une nouvelle loi, je suis d'avis de retirer mon amendement si la Chambre juge à propos de supprimer l'article huitième; mais dans le cas que la Chambre insiste sur l'article 8, j'insiste moi aussi sur mon amendement.

PRESIDENTE. La Camera desiderando di andare ai voti, io metto ai voti l'emendamento del deputato Despine.

DESPINE. Je crois qu'on doit mettre aux voix l'article. Mon amendement viendra après.

PRESIDENTE. Mi perdonerà il signor deputato Despine. Vi sono due proposte; coll'una si accorda un favore maggiore, coll'altra un favore minore; dunque la logica richiede che si veda prima se si voglia concedere il più; giacchè nella ipotesi in cui questo venisse negato, rimarrebbe per sempre aperta la via a concedere il meno.

SINEO. Qui siamo in una condizione speciale. In primo luogo osserverò che quand'anche vi fosse qualche urgenza di disporre circa la naturalità da concedersi ai forestieri, non si potrebbe mai deliberare nei termini del progetto, i quali lasciano almeno un gran dubbio intorno a ciò che si vuole fare; anzi, a mio avviso, introdurrebbero un senso opposto

affatto a quello che vuole il signor ministro dell'interno, al quale appartiene l'iniziativa di quella disposizione.

Egli riconosce che il Re e le Camere, quando sono d'accordo, possono far quello che vogliono e che non si può porre un limite al diritto che hanno collettivamente di dare la naturalità ad un forestiero.

Egli vuole soltanto che si dia al Governo una maggior agevolezza per rispondere a coloro i quali senza ragione aspirano all'onore della naturalità.

Ma in questo caso le disposizioni non potrebbero essere adottate nei termini proposti, i quali, lo ripeto, lasciano un dubbio su ciò che si vuol fare. Allorchè si dice che la naturalità ha luogo nei casi ivi contemplati, si esclude ch'essa possa aver luogo in altri casi.

Ora, meditando sopra le condizioni proposte, io credo essere facile di convincersi, che vi possono essere ancora parecchie categorie di uomini meritevoli, i quali non sono contemplati in quelle condizioni.

Io suppongo, ed in questo darò un esempio che è noto almeno a molti membri di questa Camera; quando un forestiero stabilitosi in un comune rurale di questi Stati avesse esercitato per lunghi anni tratti rimarchevoli di beneficenza, non si potrebbe avere riguardo ai meriti che questo uomo benefico sarebbe acquistato in una località? Non sarebbero servizi importanti resi all'intero Stato, ma sarebbe utile e conveniente di remunerare tali beneficii.

A quest'esempio se ne potrebbero aggiungere altri, che non sono compresi nei termini del progetto.

Tutto questo io lo sottometto alla Camera per concludere che è argomento meritevole di essere più ampiamente discusso di ciò che si può fare in quest'occasione; ed in specie ritenuto che la legge elettorale provvede sufficientemente, dacchè non permette di dare i diritti politici ai forestieri se non per legge. Riconosciuta quindi da un lato la mancanza dell'urgenza e l'opportunità dall'altro lato di maturare più ampiamente questa materia, insisterei acciocchè si rimettesse ad un'altra occasione questa questione.

In questo caso io credo col deputato Despine che non conviene aspettare a votare sull'articolo 8 del progetto, perchè quando v'è un emendamento sospensivo che tende a togliere la questione, ed è un emendamento nel quale molti potrebbero concordare, questo ha per propria natura la priorità, come si vede nel regolamento, il quale vuole che la priorità sia data a tutte le proposizioni sospensive.

PRESIDENTE. Il deputato Despine, secondo me, non ha proposto la sospensione; ha proposto un emendamento a questo articolo; se fosse stata una proposta di sospensione, io l'avrei messa ai voti, ma non mi pare di vederla nelle parole del deputato Despine.

PALLUEL. Je demande la parole pour faire observer que M. Despine n'a entendu faire qu'une proposition suspensive lorsqu'il a demandé la suppression de l'article 8; nous demanderons uniquement que toute discussion sur ce sujet soit renvoyée à une autre circonstance, à un autre temps, et soit l'objet d'une loi spéciale.

C'est donc, à proprement parler, d'un simple ajournement qu'il s'agit. Or, d'après le règlement, la suspension doit avoir la priorité.

PRESIDENTE. Allora faccia grazia di formulare la questione sospensiva.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se la proposizione sospensiva sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la porrò ai voti.

(Non è approvata.)

Rimane adunque a mettersi ai voti l'emendamento del deputato Despine.

Chi vuole adottarlo, sorga.

(La Camera non lo approva.)

Metterò dunque ai voti l'articolo 8. (*Vedi sopra*)

Voci. La divisione!

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo paragrafo.

(La Camera approva.)

Succede ora il secondo.

LIONE. Dimanderei la soppressione di questo alinea per le ragioni stesse che si sono adottate dagli onorevoli preopinanti. Io credo che basti adottare il principio dell'articolo ed il fine del medesimo, parendomi che l'insieme della legge a ciò consenta. Noi da principio abbiamo detto, relativamente agli Italiani, di accordar loro con decreto reale i diritti civili ed i diritti politici, e riguardo agli stranieri, ai non Italiani di accordare loro collo stesso decreto reale i diritti civili soltanto; diciamo poi in seguito che i *diritti politici non si potranno ottenere dai medesimi se non per legge*: ma lasciamo in sospenso i casi in cui ciò possa aver luogo, nè troppo li ampliamo, nè li restringiamo; nulla diciamo in riguardo alla maggiore o minore facilità di accordar loro questo diritto, diciamo semplicemente che dessi non potranno con semplice decreto reale acquistare quello che sono in grado di ottenere gli Italiani. Così rimane stabilita la distinzione che intendiamo fare fra gli uni e gli altri, e si evitano gli inconvenienti accennati dai detti preopinanti. Io credo adunque che per le esposte ragioni non si possa adottare il presente alinea.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il paragrafo secondo.

(Non è approvato.)

Rimane ora a votare il terzo paragrafo.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti l'articolo 8 così emendato, ossia meno il paragrafo secondo, stato soppresso.

(La Camera approva.)

Ora passiamo all'articolo 9:

« Per altro tutti gli Italiani dimoranti nello Stato godranno *ipso iure* i diritti civili e politici di cittadino, purchè soddisfacciano fra sei mesi dalla promulgazione della presente legge alle seguenti condizioni. »

La parola è al ministro dell'interno.

PINELLI, ministro dell'interno. Quest'articolo coi seguenti costituisce l'aggiunta fatta dalla Commissione alla legge. Esso venne preso in seria considerazione dal Consiglio dei ministri, il quale crede di non poterlo accettare.

Le ragioni per le quali quest'articolo non ci parve accettabile sono principalmente dedotte, l'una da un principio generale, l'altra da un principio di giustizia verso questi stessi Italiani che si vorrebbero con quell'articolo favorire, la terza dal contesto intiero della legge.

Anzitutto diciamo che da un principio generale si deducono le considerazioni che, secondo noi, ostano alla accettazione di questo articolo. E per fermo in esso dicesi in modo assoluto che gli Italiani i quali dimorano nello Stato (e non si determina neppure l'epoca dalla quale debbano provare abbia avuto principio questa loro dimora) godono *ipso iure* dei diritti civili e politici, purchè soddisfacciano fra 6 mesi alle condizioni che sono poi stabilite dal susseguente articolo 10, il quale, credo, dovrebbe più regolarmente far corpo con questo articolo 9.

Ora io osservo esser fuor d'ogni dubbio naturale, essere

anzi necessario alla incolumità dello Stato, che la società sappia quali siano i suoi cittadini e quali non lo siano.

Ma se ammettasi che *ipso iure* l'acquistano dal momento stesso nel quale fissano la loro dimora nello Stato, e loro tuttavia si concedano sei mesi di tempo per adempiere a queste condizioni, alle quali è per essi subordinato l'acquisto della cittadinanza, ne viene di conseguenza che almeno per questi sei mesi lo Stato è incerto, se questi godano o no dei diritti civili e politici, se questi sono o no cittadini. Nel qual sistema noi veniamo ad essere molto più larghi e generosi coi singoli cittadini che non col corpo sociale, con grande pregiudizio della economia del medesimo.

Dissi che osta eziandio a quest'articolo una ragione di giustizia rispetto a questi stessi Italiani contemplati nell'articolo nono; la qual ragione di giustizia sta in ciò, che siccome è principio di diritto che niuno può essere nello stesso tempo cittadino di due paesi, noi non possiamo *ipso iure* far acquistare la cittadinanza ad alcuno, senza porlo a rischio, anche contro sua voglia, di perdere la cittadinanza del suo paese nativo; che se in tale materia sempre dovremmo procedere cauti e guardinghi, tanto più il dobbiamo nelle attuali circostanze, perchè vi sono potenze le quali profiteranno ben volentieri di questo favore che noi facciamo agli Italiani loro soggetti, onde privarli dei diritti civili nel loro proprio paese, mentre invece ad essi competerebbe il diritto di conservarli.

Egli è chiaro che nessuno può essere privato dei diritti di cittadino, se non quando egli manifesti la sua intenzione di spogliarsene; laonde non è mai *ipso iure* che si possono acquistare, ma solo dopo che ciascuno ha fatta la domanda si può conferire loro questo beneficio.

I benefici non si fanno a quelli che non li vogliono; tanto meno poi quando invece di giovare a colui che si vorrebbe beneficiare, gli tornano d'incomodo e di danno.

Finalmente osta lo stesso generale concetto della legge a quest'articolo 9. E per fermo noi abbiamo sinora atteso a stabilire a quali condizioni ed in qual modo gli Italiani possano acquistare il beneficio della cittadinanza, ed abbiamo detto richiedersi il decreto reale, mediante domanda in certi dati casi e concedendosi anche spontaneamente dal Governo in certi altri; ed ora sanciremo un articolo in forza del quale questi diritti si acquisteranno *ipso iure*, senza che neppure siano chiesti? Evidentemente un tale articolo sarebbe in contraddizione col complesso della legge medesima, e noi non potremmo accettarlo senza distruggere tutti gli articoli precedenti.

Laonde io credo che per queste tre ragioni principalmente non si possa ammettere questo articolo, nè quelli che susseguono, in quanto al medesimo si riferiscano.

RICCI, relatore. Alla Commissione non è sembrato che il complesso delle disposizioni aggiunte a questa legge presentasse veruna delle difficoltà accennate dal signor ministro; e primieramente non havvi violazione di alcun principio generale, ossia mancanza di sicurezza pubblica col troppo lato diritto dato a tutti gli Italiani di far parte del nostro Stato.

La Camera conosce che questi articoli non sono disposizioni di una legge perpetua, sono piuttosto articoli di una legge temporanea, anzi di una legge transitoria; non sarà d'uopo di ripetere alla Camera i motivi che già conosce intorno alla necessità di questa legge: noi siamo tutti d'accordo che con questa si adempie ad un debito di giustizia; d'altronde tutte le convenienze di sicurezza pubblica sono assicurate, quando non si concederà la cittadinanza che a persone fornite di mezzi di sussistenza e dotate di buone qualità morali.

Nell'antico sistema in cui la cittadinanza non poteva acquistarsi che per mezzo di decreto reale, ossia di regia patente, quali erano gli estremi richiesti per ottenerla? Precisamente queste due condizioni, che coloro a cui si accordavano avessero mezzi di sussistenza e che fossero noti per buone qualità morali, onde non venisse a scapitarne l'ordine pubblico.

Assicurata così questa sicurezza pubblica dai due requisiti, suddetti, non si vede quali requisiti maggiori possano richiedersi.

Aggiungeva il signor ministro che queste disposizioni si opponevano anche in qualche modo a'doveri di giustizia verso gli stessi che vogliamo beneficiare e favorire; perchè loro accordando la cittadinanza *ipso iure* potevano forse perdere quella di cui al presente godono. Parve alla Commissione che questo pericolo non potesse sussistere, perchè non è questa una naturalizzazione che godono fin d'ora *ipso iure*, ma la godranno *ipso iure* adempite le formalità prescritte durante il termine loro accordato, in maniera che spetterà naturalmente ad essi stessi di sciogliere gli antichi vincoli, per non essere più esposti a verun detrimento nel loro paese, giudicheranno cioè i medesimi delle convenienze loro particolari.

Nessun Governo può dire ad un residente nel nostro Stato: voi avete cessato di appartenere all'antica società, finchè questi non abbia dichiarato l'animo suo di voler profittarsi di quanto gli concediamo. In guisa che non credo possa in alcun modo nuocere loro la facoltà accordata, perchè non sono già fin d'ora dichiarati goderne, ma bensì poterne godere, adempite le richieste formalità.

È poi da ritenersi che questi due articoli non violano o almeno non sono in opposizione con tutti gli articoli precedenti. La prima parte della legge contiene disposizioni perpetue; la seconda quelle temporarie; certo è che molti sono nel nostro Stato, i quali devono essere considerati come cittadini nostri finchè non siano abolite le leggi fatte nello scorso anno.

E quindi è indispensabile fornir un termine, non per acquistare o perder i diritti che godono, ma per determinare se veramente vogliono goderne in definitivo o no: questo è lo scopo dell'articolo proposto.

PINELLI, ministro dell'interno. Io non mi posso acquietare alla risposta data dal deputato Ricci, poichè quantunque sia concepito il paragrafo col termine futuro *godranno ipso iure*, tuttavia le parole *ipso iure* devono necessariamente riferirsi ad un diritto che già esercitano attualmente.

Aggiungerò inoltre che la sicurezza dello Stato io non la considero tanto in rispetto alle condizioni ordinarie, ma piuttosto inquantochè è necessario che lo Stato sappia quali siano i suoi cittadini e quali non lo siano. E a tenore dell'articolo in questione possono gli Italiani in esso contemplati dimorare nello Stato per sei mesi senza che consti per questo lasso di tempo al Governo se siano o non siano cittadini.

Persisto poi nel credere che con quella disposizione si possa realmente recare pregiudizio a questi Italiani in due maniere. Anzitutto cioè alcuni Governi specialmente non andranno molto pel sottile indagando se abbiano i loro sudditi fatto o no tutto ciò che da questa legge si vuole per acquistare la cittadinanza. Basterà loro che siasi promulgata una legge la quale dichiara che questi Italiani dimorando nello Stato possono fra sei mesi acquistare *ipso iure* la cittadinanza, perchè essi, pretesando che hanno fatto un atto di accettazione colla semplice dimora in Piemonte, si dichiarino decaduti dalla cittadinanza nativa. Oltretutto le condizioni che sono annoverate nell'articolo 10 richiedendosi impreteribil-

mente anche da coloro i quali non vogliono acquistare la vera cittadinanza, ma che però hanno fissato il loro domicilio nello Stato (imperocchè lo Stato ha diritto, nell'atto che accoglie nel suo seno coloro che per nascita non gli appartengono, di esigere che essi si scelgano un domicilio, in quel modo che i cittadini stessi lo determinano, dando cioè contezza dei loro mezzi di sussistenza e della loro probità), dovendosi, diceva, quelle medesime condizioni adempiere da coloro che mirino pure solo a fissare qui la loro sede, senza però acquistare la qualità di cittadino, qualunque potenza vorrà privare alcuno de'suoi sudditi del diritto di cittadinanza potrà farlo senza altro, a pretesto che egli colla sola elezione del domicilio ha fatto tutto quanto la legge esige per acquistare la cittadinanza sarda, e che perciò egli è decaduto dalla sua cittadinanza originaria.

Venendo per ultimo alla terza ragione, dico che sta essenzialmente l'obiezione da me già fatta, nè viene per nulla dalla risposta del signor relatore invalidata, perchè l'articolo nono non dice già *alcuni cittadini Italiani*, ma dice *tutti quanti gl'Italiani*, e in conseguenza non si può sostenere che contenga solo una disposizione eccezionale, ma sibbene sancisce un principio generale di larghissima applicazione.

RATTAZZI. Tutti gli argomenti coi quali il signor ministro dell'interno si oppose all'accettazione dell'articolo nono del progetto di legge si foudano, a mio credere, sopra una meno esatta interpretazione di quest'articolo, o quanto meno sopra una erronea spiegazione del senso che la Commissione ha inteso di dargli.

Parte il ministro dall'idea che in forza di questo articolo tutti gli Italiani di *pien diritto*, anche indipendentemente dall'adempimento delle condizioni espresse negli articoli decimo e undecimo, possano godere dei diritti di cittadinanza. In questo caso s'incontrerebbero veramente i due inconvenienti da lui accennati; cioè vi sarebbe in primo luogo uno spazio di tempo in cui lo Stato non saprebbe quali sono i suoi cittadini; in secondo luogo si darebbe forse la cittadinanza del nostro paese a quelli che non la vorrebbero, per non correre il rischio di perdere i diritti civili e politici che godevano nel proprio paese.

Ma se per contro il significato dell'articolo non è tal quale venne supposto dal signor ministro; se in forza di quest'articolo la cittadinanza non si acquista di *pien diritto*, nel senso che anche senza l'adempimento delle condizioni espresse negli articoli successivi possono i diritti civili e politici conseguirsi ed esercitarsi, in allora scompaiono entrambi gli inconvenienti da esso addotti. E veramente dovendo prima di tutto constare se le condizioni prescritte concorsero e se si eseguirono, non può darsi che la società non conosca quali sieno i suoi cittadini, mentre si tosto che le è noto l'adempimento di siffatte condizioni, le è pur noto quale sia il cittadino e quale non lo sia, essendo contemporaneo il nascimento del diritto sull'esistenza delle condizioni da cui dipende. Non si verifica neppure l'altro inconveniente, che uno acquisti senza sua volontà la cittadinanza, poichè a tenore dell'articolo 10 deve l'Italiano dichiarare che egli intende acquistare questi diritti di cittadinanza. Ora tale è il vero senso dell'articolo proposto dalla Commissione, e le parole *ipso iure* combinate colle altre espressioni dell'articolo e di quelli seguenti, non hanno una portata maggiore o diversa. A me dunque pare che le difficoltà dal signor ministro addotte non sussistano. Tuttavia, siccome realmente l'espressione *ipso iure* può dar luogo ad un'equivoca interpretazione, io ne proporrei un'altra, la quale escluderebbe ogni dubbio, e sarebbe di dire, invece di *godranno ipso iure, godranno senza bi-*

sogno di un decreto reale i diritti politici e civili di cittadinanza, poichè lo scopo che si era proposto la Commissione è quello di non vincolare questi Italiani coll'obbligo di ottenere questa cittadinanza per mezzo d'un decreto reale, ed era appunto per ovviare a questa necessità che si mise l'espressione: *godranno ipso iure*. Ma siccome notava il signor ministro, queste parole potrebbero dar luogo ad una dubbiosa interpretazione; perciò mi parrebbe bene supplire colle altre, le quali, mentre raggiungono egualmente quell'intento, corrispondono meglio all'idea del signor ministro.

Quando venga così compilato l'articolo, credo che ogni difficoltà scomparisca, e che il signor ministro dell'interno cesserà di essere opponente, rimanendo tolti chiaramente gli ostacoli da lui indicati.

PRESIDENTE. Darò lettura alla Camera dei due emendamenti, uno del deputato Bersani, il quale consisterebbe nel dire:

« Per altro tutti gli Italiani dimoranti nello Stato godranno i diritti civili e politici di cittadino, quando avranno soddisfatto alle seguenti condizioni, » ecc.

L'altro del deputato Brofferio, il quale, compendiando i due articoli, del 9 e del 10 ne farebbe un solo, redatto in questo modo:

« Per altro tutti quelli che proveranno di aver combattuto valorosamente per la libertà e l'indipendenza italiana godranno senz'altro dei diritti civili e politici, purchè dichiarino presso l'amministrazione comunale di una città capo di provincia di fissare il domicilio nello Stato, e di voler godere dei diritti e soggiacere agli obblighi di cittadini. »

Il deputato Brofferio ha facoltà di parlare per lo sviluppo della sua proposizione.

BROFFERIO. Mi sento alquanto confortato nei presenti lutti della patria vedendo, o signori, come da voi si dia cittadina opera a sollevare, per quanto in voi sta, le grandi miserie italiane; ma se io mal non mi appongo, lo scopo principale della vostra legge è questo, che si stenda una mano fraterna a tutti coloro che hanno combattuto e sofferto per la causa italiana, acciocchè in questo grande sfasciamento dell'Italia possano, sopra questa spiaggia del Po e della Dora, trovare un'altra patria a consolazione di quella che, combattendo hanno perduta. Quindi plaudendo al complesso della legge vorrei pure introdurre qualche pensiero che portasse l'impronta della riconoscenza nostra verso quei magnanimi che si mostrarono in prima schiera nei supremi conflitti dell'italiano risorgimento.

Non è senza qualche meraviglia, io lo confesso, che veggio da voi posti sulla stessa lance tutti gli Italiani che vennero in Piemonte e chiamati tutti confusamente a godere della cittadinanza piemontese. Di questi Italiani una gran parte è composta di emigrati politici; ma v'ha pure un'altra gran parte di coloro che vennero per speciali traffichi e per personali interessi, che rimangono spettatori indifferenti dei nostri dolori; e non manca neppure una caterva d'uomini malefici i quali ci furono spediti dai nostri stessi nemici per trafiggerci col coltello di Giuda.

E questi indifferenti, e questi malefici come mai volete averli cittadini in compagnia dei prodi Italiani?

Voi non innalzate gli uni perchè immeritevoli dei vostri benefizi, e fate sfregio agli altri colla indegna comunanza.

Inoltre, perchè volete soltanto esser giusti verso gli Italiani e non verso quei benemeriti stranieri che vennero dall'Alpi e dal mare a combattere per l'Italia? So anch'io, come osservava il deputato Bersani, che i Governi stranieri furono fatali alla libertà italiana, e se alcuno a me domandasse qual

sia la prima fonte dei nostri disastri, risponderci senza esitazione: è la diplomazia straniera.

Ma, o signori, dietro i Governi, dietro la diplomazia vi sono i cittadini, i quali non dividono i torti dei loro Governi e dei loro gabinetti, tanto più quando fanno protesta a mano armata per noi e con noi, e vengono a combattere sui nostri campi e sotto la nostra bandiera.

No, o signori, quelli che hanno combattuto con noi non sono più stranieri, essi hanno acquistato il diritto di chiamarsi Italiani.

Pensiamo inoltre che la causa della rigenerazione è causa di tutti i popoli e che solidaria della libertà è Europa tutta. Se noi soffriamo, è perchè soffrono la Germania, la Prussia, l'Ungheria, la Polonia, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra. Fate che la luce splenda sulle altre nazioni, e noi usciremo dalle tenebre.

La libertà non può essere radicata profondamente in Italia, quando in tutta Europa nol sia. Affermò un grande pensatore che l'astro della libertà per noi dovrà spuntare dal settentrione; e Dio voglia, che non sia lontano quel giorno, e che l'Europa non sia più che una grande famiglia di liberi popoli!

Io era condòtto inoltre al mio emendamento da altre considerazioni di equità e di giustizia. Nel paragrafo 2 dell'articolo 1 veggio imposto l'obbligo a coloro che vogliono divenir cittadini di giustificare presso l'amministrazione comunale i mezzi di sussistenza. E che? A questi valorosi che combattendo sotto il nostro tricolore vessillo perdettero la patria, e lo Stato, e la famiglia, e le sostanze, noi vogliamo imporre il crudele obbligo di far fede di mezzi di sussistenza? Questi uomini le avevano le sostanze: le hanno perdute per noi: e noi in ricompensa li respingiamo dal consorzio nostro. Chi lo crederebbe?

Io non posso supporre che un prode Italiano sia senza mezzi di sostentamento. Se non li ha, dee pensarvi lo Stato. Se non vi pensa lo Stato, dobbiamo pensarvi noi. Ma non diciamo in grazia che i martiri della libertà non hanno pane: altrimenti ci porremo sulla fronte il suggello dell'ingratitude. (*Bene!*)

Passo al terzo paragrafo, in cui si prescrive che non potranno godere dei diritti civili e politici coloro che avessero patite condanne per delitti comuni.

La condanna lascia una traccia di disonore in chi ebbe a soffrirla: ma io veggio che il legislatore, dopo avere nel Codice penale segnata la pena di ogni delitto, discende pietosamente nel cuore dell'uomo, e commosso da un sentimento di indulgenza stende un velo sopra le umane miserie; io veggio che sotto il titolo di RIABILITAZIONE DEI CONDANNATI richiama il cittadino alla società e lo dichiara mondato da ogni labe, e lo ritorna ai primieri diritti.

Se un condannato per mezzo della riabilitazione può essere elettore, può essere deputato, perchè non vorreste voi che fosse cittadino?

Il sangue sparso per la patria non è forse una sufficiente riabilitazione?

Cancellate adunque anche questo paragrafo che ci rende implacabili sull'umana fragilità quando la legge stessa dei delitti e delle pene ci consiglia la misericordia. (*Rumori nella Camera e nelle gallerie*)

Osservava il signor ministro che, accordando la cittadinanza agli Italiani e agli stranieri, noi facciamo loro nocimento nel proprio suolo dove perderebbero i diritti di cittadino che già loro competono. Ma noi non obblighiamo nessuno ad accettare la cittadinanza nostra: ognuno è in facoltà di chiederla o di non chiederla, di fare o di non fare le dichia-

razioni di domicilio, o le altre che ne sono la conseguenza. Quindi non può tornare che beneficio dalla legge che voi destinate a sollievo delle italiane calamità.

Al signor ministro non garba l'espressione *ipso iure*, ed ho sostituito le parole *senz'altro*; io non fo guerra di frasi; mi basta sia dichiarato per semplice fatto di legge, e non per reali decreti si acquisti la cittadinanza da chi l'ha meritata.

Io diceva in un'altra seduta che ai martiri della libertà noi dobbiamo una patria; e se voi cancellerete le dure condizioni che avete apposte e non confonderete i propugnatori dell'Italia con gl'indifferenti e coi malefici, avrete nobilmente compiuto al debito vostro. Fate che si dica che un sentimento di affetto, che un pensiero di fraternità ha ricongiunti nella sventura tutti gl'Italiani, e avrete diritto all'universale riconoscenza.

PRESIDENTE. Domanderò se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La Camera ora vorrà porlo ai voti. Dunque chi è d'avviso. . . .

Voci. Lo rilegga!

PRESIDENTE. (*Legge di nuovo l'emendamento Brofferio*)

RICCI, relatore. Domanderei di dire una parola. Per quanto siamo soliti tutti noi ad essere commossi dalle eloquenti parole del signor deputato Brofferio, autore di questo emendamento, e per quanto noi tutti dividiamo questi generosi sentimenti, tuttavia questi sentimenti non potranno mai essere scompagnati dai doveri di prudenza. Ma anche fatta astrazione di queste considerazioni, mi pare che l'emendamento proposto restringa in sostanza il beneficio, perchè si limita a quelli che si distinsero con atti segnalati. Noi non ammettiamo soltanto quelli che si segnarono, ma ammettiamo anche una categoria assai più larga, in maniera che mi pare che quell'emendamento sarebbe piuttosto una restrizione invece di un'ampliamento della legge. Dirò poi che i requisiti stabiliti dalla legge paiono veramente indispensabili; può esservi qualche caso in cui colui che ha commesso un delitto dimostri ampiamente di aver riparato ad ogni sua mancanza con atti di straordinaria virtù; ma queste sono rare eccezioni, e stando nei termini del consueto, è molto più prudente il non ammettere persone le quali abbiano mancato gravemente ai doveri verso alla società.

BROFFERIO. Se non vi fosse altro vizio nel mio emendamento che questo di restringere il beneficio della cittadinanza a favore soltanto dei benemeriti d'Italia, io che non sono mai stato amico delle restrizioni, mi adatterei facilmente alle osservazioni del deputato Ricci; ma non posso tuttavia persuadermi che noi operiamo italianamente confondendo i campioni della libertà e dell'indipendenza coi trafficatori di monete e con gli oziosi ed i vagabondi.

Duolmi che il pietoso mio pensiero di riabilitazione in favore dei condannati che hanno versato il sangue per la patria non abbia incontrato il gradimento del signor Ricci.

Di tutte le pagine del Codice penale questa della riabilitazione è per me la più saggia e la più santa. Il legislatore che con una mano punisce e coll'altra premia, che prima vendica e poi perdona, veste a' miei occhi l'immagine della divinità. (*Rumori*)

E questa carità legislativa che riconduce i traviati, che consola i percossi, voi non volete che sorrida alla fraterna sventura?...

Pensateci bene. Io insisto nel mio emendamento.

CABELLA. Io non posso aderire all'emendamento pro-

posto dal deputato Brofferio per le ragioni già addotte dal relatore della Commissione, e per altre ragioni che sono per sottoporre al giudizio della Camera.

Una di queste si è: se noi restringiamo la cittadinanza a quei soli che provassero di avere onorevolmente servita la patria, difficilmente troveremo il giudice che dovesse pronunciare sul fatto meritevole dell'onore della cittadinanza, e ricadremmo facilmente in quell'inconveniente che la Commissione ha voluto evitare, quello cioè di togliere ogni arbitrio al potere esecutivo, di conferire a tutti i buoni, e specialmente a quelli che hanno ben meritato della patria (poichè questo è pure nel nostro pensiero), il diritto assoluto di godere della nostra cittadinanza.

Le mie considerazioni sono ad un tempo più larghe e più strette di quelle del deputato Brofferio; imperciocchè da un lato io non vorrei restringere questo pegno di fratellanza a quei soli che facessero prova di aver servito la patria, e dall'altro non lo vorrei esteso a quelli la cui vita fosse macchiata di atti non onorevoli. (*Segni di approvazione*)

Mi pare che vi sia una qualche contraddizione nel dire che la nostra cittadinanza sia data in premio di segnalate virtù, e volerla poi estendere a coloro che hanno bisogno di riabilitazione. (*Segni di adesione*)

Quindi io mi oppongo all'emendamento del deputato Brofferio, ed invece adotto quello del deputato Rattazzi, per proporre il quale anch'io aveva già domandata la parola.

Le ragioni da lui svolte mi dispensano dall'aggiungere altre considerazioni. Darò solo una risposta all'ultima riflessione del ministro dell'interno, per la quale egli non vorrebbe che il diritto di cittadinanza fosse acquistato agli Italiani dimoranti nello Stato; chè questa disposizione riunita alle altre disposizioni dell'articolo 9 prova evidentemente che si tratta di una legge meramente transitoria, la quale perciò non è in verun modo in contraddizione col resto della legge e cogli altri articoli già adottati.

I motivi di questa legge transitoria sono talmente chiari e così noti a tutti quanti i membri dell'Assemblea, che non abbiamo bisogno di spiegarli.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

BROFFERIO. Domando la parola per rispondere al deputato Cabella.

PRESIDENTE. Ella avendo già parlato più volte, io devo consultare la Camera se intende chiudere la discussione.

BROFFERIO. Si consulti pure.

(La Camera accorda la parola al deputato Brofferio.)

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha la parola.

BROFFERIO. È una grande difficoltà per il deputato Cabella questa di trovare un magistrato competente per giudicare delle prove di patria benemerenzza. Questa difficoltà non mi spaventa.

L'amministrazione municipale che si chiama a giudicare della probità, della residenza e dei mezzi di sussistenza, perchè non sarebbe competente a giudicare dei fatti nazionali?

Non vi basta l'autorità municipale? Scegliete l'autorità giudiziaria; fate competente il tribunale di prima cognizione, o, se meglio vi piace, il tribunale d'appello; e la difficoltà sarà facilmente risolta.

Forse alcuno osserverà che per evitare le formalità di un reale decreto si va incontro alle formalità di una giudiziale ordinanza. Ma altro sono gl'incumbenti ministeriali, altro gli atti di una indipendente magistratura; e ciò che si merita per giustizia, non vuoi avere per grazia.

Neppure al deputato Cabella arride il mio pensiero di ria-

lilitazione. Egli dice che invece della virtù consacro il delitto: egli s'inganna; io consacro la misericordia.

Ha più larghezza, dice egli, l'articolo della Commissione che il mio emendamento. Altro inganno. Quell'articolo è più largo verso i tiepidi e i ribaldi; il mio emendamento è più largo verso i generosi e i forti.

Quindi non so desistere dalla mia proposta. Può non accettarla la Camera, ma io sono convinto che è giusta e benefica.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendosi proposta la chiusura, dimanderò se ella è appoggiata?

(È appoggiata.)

La proposta di chiudere la discussione essendo appoggiata, il dottore Jacquemoud ha la parola contro la chiusura.

JACQUEMOUD A. Il importe, pour la régularité et la parfaite intelligence de la loi, d'adopter une autre manière d'en articuler les différentes parties. Vous venez d'entendre, messieurs, la discussion agitée entre M. Pinelli, qui objectait, et MM. Rattazzi et Cabella, qui répondaient aux objections. Eh bien, si la loi avait été disposée autrement dans ses articles, cela en grande partie ne serait pas arrivé. L'argumentation de l'honorable ministre portait sur ce qu'il envisageait isolément l'article 9. Mais les articles 9 et 10 doivent faire corps ensemble et ne constituer qu'un article unique divisé en plusieurs paragraphes. Cette nouvelle disposition fait évanouir les objections de M. Pinelli. En effet, dans la rédaction actuelle, l'article 9 établit le droit en maxime et la qualité des personnes qui doivent jouir de ce droit de citoyenneté sarde; et l'article 10 pose les conditions diverses voulues pour l'acquisition de ce droit. Il est clair dès lors que ces différentes dispositions, concourant à un seul et même but, ne peuvent être divisées les unes des autres, et doivent composer un seul article en plusieurs paragraphes. Cette disposition est tellement logique, que M. le marquis Ricci, rapporteur de la Commission, dont je faisais moi-même partie, l'adoptera.

Je prie donc M. le président de vouloir bien, tout à l'heure, lorsqu'on aura vidé la question des amendements proposés par M. Brofferio, proposer à la Chambre de grouper l'article 9 et l'article 10 en un seul. Quant à la question de savoir s'il y a une différence de sens entre la locution *ipso iure* et cette autre formule: *sans qu'il soit besoin d'un décret royal*, je dirai que pour moi je ne vois de différence que dans la forme; à peu de chose près, le fond est le même dans les deux formules. Du reste, M. Pinelli sait parfaitement à quoi s'en tenir à cet égard.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Jacquemoud che la discussione era sull'emendamento del deputato Brofferio.

MELLANA. Io credo che il motivo della dissidenza fra gli onorevoli Cabella e Brofferio consista in ciò, che il deputato Brofferio considera la legge che stiamo discutendo come un beneficio segnalato che noi vogliamo compartire ad alcuni Italiani; quando invece il deputato Cabella, col quale io sono perfettamente d'accordo, considera questa legge come un atto di dovere che noi dobbiamo compiere verso tutti i membri della famiglia italiana. Considerata la legge come un beneficio, il signor Brofferio avrebbe ragione di volerlo solo compartire a chi avesse bene meritato della comune causa; invece, come atto di dovere, noi siamo obbligati ad estenderlo a tutti gl'Italiani, prendendo solo quelle cautele che ogni ordinata società è in dovere di esigere prima di ammettere nel suo seno nuovi individui. Se quindi il signor Brof-

ferio ci proporrà qualche cosa in ispeciale favore di coloro che hanno acquistati dei titoli alla riconoscenza nazionale, noi di buon grado ci aggiungeremo a lui per appoggiare la liberale e generosa domanda; ma insino a che per remunerare quegli eletti Italiani altro non ci chiederebbe che quello che noi, per dovere, siamo obbligati e disposti di accordare a tutti i figli d'Italia, ci permetterà di non essere del suo avviso, il quale, sebbene presentato sotto lusinghiere apparenze, non solo è meno liberale del principio che noi vogliamo far trionfare, ma sarebbe anzi in contraddizione con uno dei precipi nostri doveri. (*Bene!*)

(L'emendamento Brofferio, posto ai voti, è rigettato.)

PRESIDENTE. La discussione ritorna ora sull'articolo 9, nel quale il deputato Rattazzi ha proposto di sostituire alle parole *ipso iure* le parole *senza bisogno di un decreto reale*; e il deputato Bersani di sopprimere le parole *ipso iure*.

BERSANI. Faccia grazia di rileggere l'emendamento, vi debb'essere qualche leggera variazione.

PRESIDENTE (*Rilegge l'emendamento*): « Per altro tutti gli Italiani dimoranti nello Stato godranno i diritti civili e politici di cittadini quando avranno soddisfatto alle seguenti condizioni. »

RICCI, relatore. L'emendamento del deputato Rattazzi essendo, come credo, accolto dall'intera Commissione, non ho nulla da addurre in contrario.

In quanto alle disposizioni dell'emendamento del deputato Bersani che tendono a togliere le parole *ipso iure*, questo emendamento verrebbe a dir la stessa cosa, ma meno esplicitamente di quello del deputato Rattazzi.

Ma se si vogliono poi con quest'emendamento togliere le parole *di sei mesi*, debbo far osservare che questo cambierebbe la natura della legge e darebbe alla medesima un carattere di perpetuità, mentre la Commissione ha creduto di fissarne il termine di mesi sei.

PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del deputato Bersani è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Un deputato. Può svolgerlo.

BERSANI. Domando la parola per isvilupparlo...

PRESIDENTE. Può svilupparlo, ma non è appoggiato. (*Si ride*)

BERSANI. Mi pare una cosa molto ingiusta che il Governo non possa considerare come cittadini costoro prima di sei mesi, mentrè essi possono prima dell'adempimento.... (*Rumori, interruzione*)

Durante questi sei mesi, essi possono considerarsi come cittadini, e il Governo non può considerarli come tali...

RICCI, relatore. Mi pare che la redazione dell'articolo sia abbastanza chiara: « essi godranno i diritti civili politici di concittadino, purchè soddisfacciano fra sei mesi, » ecc.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento del deputato Rattazzi.

CABELLA. Domando la parola.

Bramerei prima sapere se il Ministero accetta questo emendamento.

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Io credo che avendo il Ministero combattuto la massima, non possa accettare questo emendamento.

CABELLA. Il Ministero combatteva la clausola *ipso iure*: questa clausola essendo stata supplita da un'altra, cioè dalle parole *senza bisogno di decreto reale*, si toglie il dubbio elevato dal Ministero, che si volesse colla legge attribuire la cittadinanza di pien diritto anche prima che essa fosse domandata, anche prima che fossero adempiti gli obblighi imposti.

Ora dunque è ben chiaro che l'acquisto del dritto di cittadinanza è sottoposto alle condizioni scritte nell'articolo 10.

Io domando se in questi termini il Ministero accetta la proposizione.

DI SAN MARTINO. Io credo che per rafforzare la libertà conviene associarvi il perfezionamento delle leggi per dare molta forza al Governo.

Gli emigrati di tutti i tempi e di tutti i paesi furono sempre dominati da un'idea, da un pensiero, quello di riacquistare la patria perduta. Con questo pensiero non è possibile che vi possa essere identità assoluta d'interesse tra gli emigrati ed i nostri concittadini. (*Bisbiglio*)

Noi abbiamo nel paese 15 mila emigrati: io ammetto che molti avendo un'educazione non comune, questa possa influire in modo che abbiano un senso così delicato da preferire i sentimenti della patria adottiva a quelli della patria nativa. (*Bravo!*)

GUGLIANETTI. C'è una sola patria, la patria italiana!

DI SAN MARTINO. Ma gl'interessi possono essere diversi per qualche tempo fra le diverse provincie... (*Rumori dalle gallerie*)

PRESIDENTE. Le tribune non possono e non devono né approvare né disapprovare.

DI SAN MARTINO. Ammettendo la legge proposta, in qualsiasi modo facile sarebbe che la massa degli emigrati, sciolta da quel freno in cui la tiene l'attuale condizione, potesse qualche volta, quando nutrisse speranza di agire felicemente nel proprio paese, trascinare il nostro ad atti a cui esso non avesse ancora opportunità di associarsi. Presentemente il Re è investito di tutti i poteri per dare a tutti gli Italiani la naturalità.

Io credo che il Governo, nel modo col quale tratta l'emigrazione, mostrò la sua propensione grandissima per essa, ma non credo che nelle attuali condizioni possa essere opportuno, o generoso, o conveniente di chiedere che si stringa l'autorità che il Re esercita a questo riguardo.

PRESIDENTE. Io domanderò alla Camera se vuole adottare l'emendamento proposto dal deputato Rattazzi.

CABELLA. Insisto che prima di passare alla votazione il Ministero dichiari se accetta o no l'emendamento proposto dal deputato Rattazzi.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Confermo la risposta che ho già data. Se l'emendamento Rattazzi non cambia gli effetti della legge, non può essere accettato.

RATTAZZI. Il ministro si era opposto a quest'articolo per tre considerazioni, le quali, a mio avviso, furono combattute, o, per dir meglio, cessano di aver esistenza, dopo che si propone la variazione all'articolo medesimo. Quindi delle due l'una, od egli non ha altre ragioni per opporsi, oltre quelle che addusse, ed allora non veggo come e su qual fondamento possa o voglia insistere nella sua opposizione. Oppure ha veramente queste nuove ragioni non ancora spiegate, ed in allora egli può e deve manifestarle, perchè in caso contrario la Camera non potrebbe prenderle in considerazione. Non adducendole, è segno che non ne ha; e che per conseguenza, non solo il progetto deve essere accolto, ma altresì che non potrebbe venire dal signor ministro ragionevolmente rigettato.

GUGLIANETTI. Il ministro risponda.

PINELLI, ministro dell'interno. Il Ministero ha già risposto per bocca del ministro dei lavori pubblici; io confermo questa risposta, in quanto che l'emendamento del deputato Rattazzi provvede ad alcune delle obiezioni che si erano fatte, ma non provvede a tutte, non provvede specialmente

al principio di contraddizione che esiste tra questo articolo ed il complesso della legge, perchè il complesso della legge che stabilisce le condizioni colle quali un Italiano ottiene i diritti civili e politici non può essere mutato poi coll'articolo 9, il quale dice in sostanza: « Gli Italiani invece l'acquistano in altro modo. » Questa, ripeto, è una contraddizione che non può addottarsi.

RATTAZZI. Non mi pare che questa sia una ragione per rigettare l'articolo. Come già venne accennato dall'onorevole mio collega deputato Cabella, qui non si contiene una disposizione generale; si contiene semplicemente una disposizione transitoria. Quindi non veggio qual contraddizione vi possa essere, che in generale si stabilisca che la naturalizzazione per gli Italiani si possa ammettere senza decreto reale, e che contemporaneamente per quelli che hanno in ora qui la loro dimora, si possa prescrivere che entro sei mesi sia loro lecito acquistare questa naturalizzazione indipendentemente anche da un decreto reale. E sono gli stessi poteri che formano la legge. Ora non vedo come non si possa dai medesimi in un modo per il tempo futuro, ed in un altro per quanto riguarda il passato.

Dunque le ragioni esposte dal Ministero non sono sufficienti; se egli ha altre ragioni, le adduca, e la Camera senza dubbio le apprezzerà; in difetto, non vedo motivo perchè non si abbia ad ammettere l'articolo sopra il quale si discute.

PINELLI, ministro dell'interno. La ragione è chiara, perchè primieramente vi sarebbero Italiani ammessi alla cittadinanza per decreto reale ed altri senza decreto reale, e certo che questa è già un'esorbitanza. Inoltre poi, siccome in forza di quest'articolo è dato di essere ammessi al godimento dei diritti civili e politici a tutti gli Italiani dimoranti nello Stato, i quali entro sei mesi soddisfacciano alle condizioni prescritte nell'articolo seguente, ne viene di conseguenza che questa disposizione assume un carattere permanente, che trovasi in piena contraddizione coi primi articoli della legge e costituisce una differenza che non può sussistere nè essere da veruna ragione intrinseca suggerita. (*Bisbiglio*)

RATTAZZI. Se si potesse dedurre questa conseguenza dall'articolo di legge, io sarei il primo ad oppormi al medesimo, ma ciò non è, nè può essere, perchè l'articolo dichiara espressamente *entro lo spazio di sei mesi* da computarsi dal giorno della promulgazione della presente legge. La qual cosa chiaramente vuol dire che trascorsi sei mesi da siffatta pubblicazione non potrà più questa disposizione avere la sua applicazione.

È dunque evidente che qui si tratta di una disposizione transitoria strettamente circoscritta entro un breve intervallo. Della quale disposizione eccezionale e transitoria i motivi sono così noti, così giusti, che non possono essere ignorati o messi in dubbio da chichessia.

PRESIDENTE. Domanderò ora alla Camera se voglia adottare l'emendamento del deputato Rattazzi.

(È adottato.)

Ora bisogna che io consulti la Camera sopra l'articolo 9, salvo che ella non creda di farne, come era stato proposto, un solo articolo insieme col 10.

RICCI, relatore. Siccome l'articolo 10 non è veramente che una conseguenza del 9, perchè non ne contiene che i requisiti, così se ne potrebbe fare un solo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 9 come è stato emendato.

(È adottato.)

Vengono ora i numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 10, che formeranno i paragrafi 2°, 3° e 4° dello stesso articolo 9.

(Questi tre paragrafi, messi successivamente ai voti, sono adottati.)

BROFFERIO. Domando la parola.

Il deputato Mellana diceva che quando avessi stabilita una distinzione qualunque a beneficio di quelli che hanno propugnata la causa della libertà italiana, egli l'avrebbe con grandissima soddisfazione adottata. Quindi, volendo io dispensare i benemeriti della patria dall'obbligo di far fede dei mezzi di sussistenza, e parendomi che il battesimo di sangue sui campi italiani sia un gran mezzo di riabilitazione, propongo quest'aggiunta all'articolo 10:

« Saranno dispensati dall'obbligo di cui nei due precedenti paragrafi quelli che proveranno di aver servito con segnalati atti alla causa della libertà italiana. »

PRESIDENTE. Domanderò prima di tutto se questa proposta è appoggiata.

Allora metterò ai voti quest'aggiunta, che formerà il § 5° dell'articolo.

Alcune voci. Lo rilegga!

PRESIDENTE. (*Legge di nuovo l'aggiunta*)

CAVOUR. Pregherei l'autore dell'aggiunta a voler compiere il suo emendamento, a renderlo cioè effettuabile, indicando chi dovrà portare il giudizio su cotesti servizi segnalati. Senza di ciò, ove si adottasse quell'aggiunta nel modo che venne proposta alla Camera, si cadrebbe in gravissime difficoltà nel procedere all'applicazione.

Si stabilisca che siano (come osservava il deputato Brofferio) i magistrati d'appello, o se credono meglio, i Consigli comunali; ma si determini a chi spetti il pronunciare sovra questi segnalati servizi.

JOSTI. Nell'articolo 2 sta scritto: « giustificherà presso la stessa amministrazione quali siano i suoi mezzi di sussistenza. »

Io penso che questa giustificazione sia assai più difficile che quella di aver prestati servizi al paese, perchè chi si è arrolato e si è compromesso, potrà molto più agevolmente giustificare i resi servizi che non i mezzi di sussistenza.

Ora, se questa decisione è lasciata all'amministrazione comunale, si potrà anche a miglior ragione demandare alla stessa l'incarico di pronunciare nelle giustificazioni dell'aver ben meritato della patria.

BROFFERIO. Se il deputato Cavour vuole assolutamente un giudizio, io lo richiamo a ciò che ho detto nella prima quistione, e gli lascio la scelta fra la magistratura dei tribunali e quella del municipio.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento modificato (*Vedi sopra*) e lo pongo ai voti.

(Non è adottato.)

L'articolo 11 che per deliberazione della Camera divenne 10, è così concepito. (*Vedi sopra*)

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È adottato.)

Leggerò ora l'articolo 11, già 12:

« Gli Italiani contemplati nell'articolo 9 che non intendessero acquistare la cittadinanza potranno liberamente continuare la loro dimora nello Stato sotto la tutela delle leggi, osservandone il disposto, e purchè adempiano al prescritto dell'articolo 9. »

JACQUEMOUD ANTONIO. Je demande la parole pour un amendement.

Dans cet article il est question uniquement des Italiens qui voudraient acquérir le droit d'hospitalité ou de libre demeure dans nos États. Maintenant si vous laissez cet article rédigé comme il l'est, il adviendrait que vous imposeriez à

ceux qui ne désirent que le droit de libre demeure les mêmes conditions qu'à ceux qui tiennent à acquérir les droits civils et les droits politiques; car vous renvoyez les uns et les autres au prescrit de l'article 9, qui règle les diverses formalités à remplir de la part de ceux qui veulent acquérir le droit de citoyenneté complète.

Une distinction est donc essentielle. Exprimez ici en toutes paroles les deux conditions spéciales auxquelles vous entendez soumettre ceux qui ne demandent que le droit de libre demeure, ou bien, ce qui revient au même, renvoyez-les à l'observance du prescrit particulier contenu dans telle et telle partie de l'article 9. On ne peut pas imposer les mêmes obligations et les mêmes devoirs à des hommes à qui on confère des droits bien différents. Cela, je pense, ne souffre pas de difficulté. M. le rapporteur assurément se rangera à mon avis.

RICCI, relatore. Io concorro pienamente col preopinante nel riconoscere che vi sarebbe la rilevata contraddizione e confusione, perciò mi sembra che senza ripetere le due condizioni, cioè di provare mezzi di sussistenza e le buone qualità morali, basterebbe dire: « purchè adempiano al prescritto degli alinea 2 e 3 dell'articolo 9. »

JACQUEMOUD ANTONIO. Je vois avec plaisir que M. le rapporteur reconnaît avec moi qu'il y a une distinction à faire. Il ne s'agit plus que de la forme à adopter pour l'amendement. J'aurais presque mieux aimé qu'on exprimât ici en propres termes les conditions à remplir de la part de ceux qui veulent obtenir le droit de libre demeure. En les renvoyant, comme je l'avais également proposé, à l'observance des deux derniers paragraphes de l'article 9, on pourrait rencontrer un inconvénient, et le voici: le dernier paragraphe de l'article 9 veut qu'il conste que le postulant ne soit recherché dans son pays, non-seulement pour aucun crime, ce qui est juste, mais même pour aucun délit. Administrer la preuve demandée est une condition qui ouvre la porte à bien de difficultés, à des mesures ministérielles qui peuvent devenir trop arbitraires, et par là vexatoires, mesures qui pour des délits sont peut-être un peu trop sévères envers des Italiens qui n'auraient à faire qu'une demeure de quelques jours dans nos États. Observons bien qu'ils sont soumis à toutes les lois du royaume. Toutefois, comme la discussion sur ce point pourrait entraîner encore des longueurs, je ne m'oppose pas à la forme choisie par M. Ricci sur les deux formes en question. Le Ministère regardera comme un devoir sacré d'apporter une haute prudence et un grand tempérament dans l'ample contrôle laissé à sa discrétion.

PRESIDENTE. Io prego il deputato Jacquemoud Antonio ed il relatore a voler mandarmi la forma dei loro emendamenti.

RICCI, relatore. Secondo me, sarebbe questo:
« Purchè adempiano al prescritto ed alle condizioni degli alinea 2 e 3 dell'articolo 9. »

CHIÒ. Non dubito che il Ministero accetterà l'articolo che ora si discute. Per maggiore schiarimento però, si desidererebbe di sapere se aderisca all'articolo tal quale venne presentato dalla Commissione cogli emendamenti proposti da alcuni onorevoli deputati.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 emendato dal relatore Ricci.

(La Camera approva.)

CHIÒ. Ho bisogno di chiedere qualche schiarimento alla Commissione.

Voci. Si è già votato.

VALERIO L. Quando sono votati tutti gli articoli, rimane ancora a votare sull'insieme della legge. Ora potrebbe qualcuno chiedere qualche schiarimento, che potrebbe giovare all'accettazione od al rigetto della legge. Chiedo quindi che il deputato Chiò abbia la parola.

CHIÒ. Io trovo nella relazione della Commissione queste parole:

« Trattandosi di disposizioni che necessitano severe considerazioni d'ordine pubblico interno ed internazionale, la Commissione ha creduto dover farne comunicazione al Ministero, ed ha il piacere di parteciparvi che le sue idee furono interamente approvate dal signor ministro dell'interno. »

Ora il progetto di legge che noi abbiamo discusso si compone di due parti; una non è che la riproduzione di una legge che era già stata presentata dal signor ministro dell'interno nel mese dell'ultimo novembre.

Sopra questa parte non occorre evidentemente alla Commissione di chiedere schiarimenti al signor ministro per mettersi d'accordo col medesimo, perchè l'accordo fra essa ed il ministro, su questa parte, era già certo e evidente. Quindi gli schiarimenti che la Commissione avrà chiesti al signor ministro erano di necessità rivolti alla seconda parte di questa legge, cioè a quella parte che comincia dall'articolo 9 e va sino alla fine.

Ora il Ministero ha testè dichiarato che non poteva accettare questi articoli nè emendati, nè secondo il loro tenore. Io quindi sono in debito di chiedere alla Commissione come mai ella abbia potuto credere che le sue idee fossero approvate dal signor ministro degli interni, mentre le idee fondamentali della legge sono attualmente approvate dal ministro?

PINELLI, ministro dell'interno. Ho già dichiarato ieri e mi rincresco che il signor Chiò non fosse presente, sino a qual punto il Ministero aveva acconsentito, e come erasi riservato di proporre alcune modificazioni. Esso fu invitato in seno della Commissione ad esprimere la sua opinione sul progetto, ma suggerì invece la riproduzione della legge da esso presentata il 18 novembre. Ecco sino a qual punto il Ministero ha prestato il suo consenso nel seno della Commissione.

Il giorno dopo vennero da me due membri della Commissione, i quali mi portarono gli articoli di aggiunta; io mossi alcune obiezioni, dichiarai che gli avrei esaminati, che forse si potevano accettare, ma che ci voleva una discussione e pregai questi membri far sì che la discussione procedesse con tutto il tempo necessario e non per urgenza; credo che gli onorevoli deputati che formavano questa Commissione potranno rendere testimonianza di queste mie parole.

Del resto il ministro degli interni, come l'intero Ministero, ha esaminato la cosa in Consiglio, e si è stabilito precisamente il sistema che si è tenuto in questa seduta.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

(Il deputato Chiò si alza per parlare, ma gli è interdetta la parola da incessanti grida: Ai voti! ai voti!)

PRESIDENTE. Se la Camera vuole andare ai voti, si farà l'appello nominale.

VALERIO L. Il signor Cabella, membro della Commissione, ha chiesto la facoltà di parlare.

RICCI, relatore. Il deputato Cabella essendomi stato compagno nella conferenza col signor ministro degli interni, io gli cedo volentieri la facoltà di parlare.

CABELLA. Come si è accennato dal signor ministro dell'interno, noi abbiamo avuto l'onore di recarsi da lui per dargli comunicazione degli articoli aggiunti al progetto ministeriale dell'anno scorso, ed il signor ministro, dopo averli

letti due volte, dichiarò che in massima non poteva essere discorde, riserbandosi però a proporre quelle modificazioni che un più accurato esame degli articoli aggiunti e la discussione dei medesimi alla Camera avrebbero potuto suggerirgli; ma in massima il signor ministro dell'interno consentiva alle aggiunte fatte alla legge.

Posto questo accordo non so, a dir vero, per qual ragione il ministro non abbia acconsentito agli articoli che sono sinora stati votati, imperocchè il solo dubbio che ho inteso proporre dal medesimo ebbe così piene e così perentorie risposte, le difficoltà da lui proposte furono tolte così interamente, che non gli restava motivo di rifiuto.

Parmi pertanto che, non avendo egli avuto altre obiezioni a fare se non quelle da noi preventivamente risolte, il Ministero avrebbe dovuto accedere alla legge da noi proposta.

PINELLI, ministro dell'interno. Ciascuno opera secondo la propria convinzione

Numerose voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera per sapere se ella vuol passare ora alla votazione per isquittinio segreto.

Molte voci. Prima la relazione sul trattato di pace.

PRESIDENTE. La Camera prima di passare allo scrutinio segreto desidera ella di sentire la relazione del deputato Ravina?

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora il relatore signor Ravina è invitato alla lettura della sua relazione.

RELAZIONE SUL TRATTATO DI PACE COLL'AUSTRIA.

RAVINA, relatore, presenta la relazione sul trattato di pace coll'Austria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 59.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita negli uffici.

MELLANA. Domando la parola.

Alcune voci. No! no!

MELLANA. Pregherei la Camera a voler sentire la relazione di due petizione di una grande urgenza.

Molte voci. Sì! sì! No! no!

PRESIDENTE. Interrogo la Camera per sapere se voglia accordare la parola al deputato Mellana.

(È accordata.)

CAVOUR. Domando la controprova.

(Si procede alla controprova.)

RELAZIONI DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. La Camera accorda la parola al deputato Mellana.

(Unione allo Stato dei comuni di Mentone e Roccabruna.)

MELLANA, relatore. Colla petizione 1365 molti onorevoli nostri concittadini di Mentone e Roccabruna chiedono venga per atto del Parlamento accettato l'atto loro spontaneo col

quale si sono con noi uniti. Il modo col quale quei nostri concittadini si sono a noi congiunti è il più legittimo, quello cioè del voto universale. Il nostro Parlamento e l'Assemblea di Francia, che sola in Europa avrebbe potuto proporre osservazioni a questo riguardo, hanno altamente riconosciuto questo sovrano diritto nei popoli di costituirsi: una legge per sancire e compiere ugualmente questa unione era già stata presentata alla nostra Camera; fatti luttuosi ci hanno impedito di compiere quell'atto.

La vostra Commissione vi propone di mandare questa petizione al Ministero, invitandolo a ripresentare al più presto alle vostre deliberazioni quella legge d'unione dei comuni di Mentone e Roccabruna al rimanente dello Stato.

(La Camera approva.)

(Precedenza della guardia nazionale.)

MELLANA, relatore. Colla petizione 1312 alcuni militi della guardia nazionale protestano contro il disposto dell'articolo 17 delle istruzioni date dalla Commissione incaricata degli ordinamenti per i funerali che la nazione rende a Re Carlo Alberto.

Questo articolo così si esprime:

« Ritirandosi il corteccio, dovranno rimanere a custodia della real salma quattro carabinieri ed un ufficiale e due valletti a piedi. »

Ma l'articolo 62 della legge sulla guardia nazionale è così concepito:

« In tutti i casi in cui le milizie comunali serviranno insieme coi corpi assoldati, avranno sovra di questi la precedenza. »

Si oppone perciò chiaramente al disposto delle istruzioni contenute nel detto articolo 17.

La vostra Commissione, sulla considerazione che qualunque fossero le anteriori consuetudini o decreti che regolassero i reali cerimoniali o le prerogative del corpo dei carabinieri, si devono tenere abrogati in quella parte per cui resterebbero in contraddizione colla posteriore legge organica sulla milizia nazionale; che urta d'altronde doversi a mera omissione attribuire il nato conflitto fra le istruzioni e la legge suddetta; opinava e m'incaricava d'invitare la Camera a voler trasmettere la petizione 1502 al signor ministro dell'interno, con invito al medesimo di trasmetterla alla Commissione incaricata degli ordinamenti per i funerali, onde la medesima provvegga a che l'articolo 62 della legge sulla guardia nazionale non sia violato. Comprenderà ognuno facilmente quanto importi che quella legge venga massime religiosamente eseguita nel punto che la nazione tributa pompa di funebri onori a quel Grande che, mentre dotava di libere istituzioni i suoi concittadini, istituiva la guardia nazionale che sta principalmente a difesa di quelle.

PRESIDENTE. La Camera delibera che questa petizione sia inviata al Ministero degli'interni, con invito di avvertire la Commissione incaricata dell'ordinamento pe' funerali, acciò la medesima provveda a che l'articolo 62 sulla guardia nazionale non sia violato.

PINELLI, ministro dell'interno. Io domanderei la parola unicamente per dare una spiegazione sulla seconda petizione. Come ha sentito la Camera, qui non sarebbe questione di precedenza, è questione di ufficio. Si tratta di far vegliare la salma dell'augusto Re Carlo Alberto quando sarà depositata nella chiesa, e si diede questo ufficio ai carabinieri reali

dietro un uso antico. I carabinieri reali quando non vi sono le guardie del Corpo, come avviene ora nel tragitto da Genova a Torino, esercitano l'ufficio delle guardie del Corpo, ed è perciò che la Commissione avrebbe destinato i carabinieri a custodire la salma del Re, come ufficio che più appositamente ad essi appartiene.

Questa è l'unica ragione; del resto se credono doversi anche mettere la guardia nazionale, si metterà anche questa.

Voci. Bene! bene!

PRESIDENTE. Ora dunque si procede alla votazione per scrutinio segreto della legge già votata per articoli per l'estensione dei diritti civili e politici ai cittadini contemplati nelle leggi d'unione del 1848.

Essa nel suo complesso è ora concepita come segue. (Vedi volume *Documenti*, pag. 249.)

(Si procede alla votazione segreta.)

Risultamento della votazione:

Votanti	115
Maggiorità	58
Voti favorevoli	81
Voti contrari	34

(La Camera approva.)

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Continuazione della discussione sulla legge per la soppressione dei maggioraschi, dei fedecommissi e delle commende;

2° Discussione sulla relazione intorno al trattato di pace coll'Austria;

3° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 24 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Dichiarazioni d'urgenza — Giuramento di alcuni deputati — Dichiarazioni relative alla relazione sul trattato di pace — Lettere per congedo dei deputati Antonini, Cagnardi e Jacquemoud Giuseppe — Relazione del progetto di legge sul credito al Ministero di 150,000 lire per i campioni metrici — Relazione ed approvazione dell'elezione del quarto collegio di Torino — Sospensione di quella del collegio di Bobbio — Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle primogeniture, fideicommissi, ecc. — Parole dei deputati Cabella, Farina, Torre e Pescatore — Emendamenti dei deputati Demarchi, Bunico e Torre — Reiezione del primo ed approvazione del secondo, che è articolo 8 — Articolo 9 del deputato Cabella ed altri — Aggiunta del deputato Torre — Spiegazioni del deputato Cabella — Emendamento del deputato Bunico all'articolo 9 — Approvazione dell'articolo 9 emendato — Lettura dell'intera legge — Mozione del deputato Balbo per la votazione sul trattato di pace senza discussione di sorta — Obbiezioni del deputato Dabormida — Osservazioni dei deputati Sineo e Farina — Dichiarazione del ministro dei lavori pubblici — Richiami del deputato Valerio sulla proposizione del deputato Balbo — Proposizione del deputato Mellana — Questioni di priorità — Scrutinio di divisione sulle due proposizioni, ed approvazione di quella del deputato Mellana, sospensiva — Spiegazioni del medesimo — Proteste dei deputati Valerio e Tecchio sulla proposizione del deputato Balbo — Relazione del progetto di legge per un prestito di 75 milioni — Richiami del deputato Dabormida, e considerazioni del deputato Jacquemoud Antonio — Deliberazione per seduta a domattina — Votazione ed approvazione della legge sull'abolizione delle primogeniture, fideicommissi, maggioraschi, ecc.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

BUTTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

MICHELINI G. B., segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

1517. Ottantacinque particolari della Vauda di Ciriè, ora San Carlo, supplicano onde si provveda alle prepotenze ed oppressione a cui van soggetti per parte di monsignor Fransoni e della curia arcivescovile a cagione dell'erezione della nuova parrocchia di San Carlo, a cui essi si sono opposti perchè dannosa ed incomoda.

1518. Bergoglio Domenico, misuratore e ricevitore delle regie gabelle in Chivasso, presenta un progetto di riforma del sistema delle gabelle accensate.

1519. Settantasei cittadini di Mondovì presentano varie considerazioni onde si decreti l'incameramento dei beni delle manomorte, si faccia una legge mercè la quale tutti i regnicoli siano soggetti alle leggi dello Stato ed al foro civile.

1520. Lombardi Tommaso, narrando di aver somministrato al corpo d'artiglieria lombardo vari finimenti, e non volendosi da questo Governo soddisfare questo suo credito, chiede che la Camera vi provveda, avuto riguardo anche alla mi-